

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 83

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 luglio 2003)

INDICE

ANGIUS ed altri: sui rapporti diplomatici tra Italia ed Iraq (4-04191) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 4093	CURTO: sulla Compagnia portuale Neptunia (4-04219) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	Pag. 4108
BASTIANONI, BAILO DOSSI: sulle agevolazioni contributive in favore degli imprenditori artigiani (4-04478) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4094	DANIELI Paolo: sul pagamento del canone RAI da parte delle imprese che riparano o commercializzano apparecchiature di ricezione televisiva (4-02679) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4110
BATTAGLIA Giovanni: sulla realizzazione nel comune di Ragusa di una statua in memoria di Filippo Pennavaria (4-01139) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4096	DE CORATO: sulla costituzione di un nucleo operativo centrale di sicurezza a Milano (4-04481) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4111
BETTONI BRANDANI: sull'azienda «Lebole» (4-01308) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	4099	DE PAOLI: sulla maggiorazione delle pensioni minime (4-02671) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4113
CALVI ed altri: sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente e sugli Istituti d'arte nelle Marche (4-04537) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4101	EUFEMI, IERVOLINO: sulla mancata liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'INPDAP (4-03152) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4115
CASTELLANI: sulla realizzazione di un centro di riabilitazione per infortunati presso l'ex ospedale di Montefalco (4-04802) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4104	FASOLINO: sulla medicina scolastica (4-04293) (risp. GUIDI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	4115
CAVALLARO: sull'organizzazione scolastica nei piccoli comuni montani (4-04309) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4106	FASSONE: sull'erogazione di contributi ad alcuni Istituti scolastici della provincia di Torino (4-04386) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4117

FLORINO, NOVI: sulla società Genista spa (4-03403) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 4119	MONTALBANO, ROTONDO: sulla trasformazione in agenzie di varie direzioni subprovinciali INPS (4-04425) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) Pag. 4142
FORMISANO: sull'occupazione in Campania, con specifico riferimento ai «lavoratori socialmente utili» (4-02943) (risp. Viespoli, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) 4122	MUZIO: sulla situazione nel comune di Martina Franca (4-03475) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4143
sulla situazione nel comune di Gragnano (4-04222) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4123	PEDRIZZI: sulle notizie relative all'istituzione di una commissione per i diritti degli omosessuali (4-01923) (risp. PRESTIGIACOMO, <i>ministro per le pari opportunità</i>) 4145
FORTE: sulle misure di arresto definitivo dei pescherecci (4-04833) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>) 4124	sull'inflazione delle pensioni di invalidità INPS (4-02184) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4147
GRUOSSO ed altri: sui benefici per i lavoratori sordomuti (4-01713) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4127	RIGONI: sulla richiesta di indennizzo presentata dal figlio di un deportato in Germania (4-04725) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 4151
GUERZONI: sulle agevolazioni contributive agli artigiani (4-04584) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4095	RIPAMONTI: sul consiglio comunale di Caprino Bergamasco (4-04356) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4152
LAURO: sulla sicurezza sul lavoro (4-04460) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) 4130	RUVOLO: sulla trasformazione in agenzia della direzione subprovinciale INPS di Sciacca (4-04422) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4154
LAVAGNINI: sull'inserimento lavorativo delle persone disabili (4-02550) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) 4131	SALERNO: sulla situazione occupazionale dell'azienda FAS (Finiairport service) (4-02996) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) 4155
MALABARBA: sull'edificio di proprietà dell'INPDAP sito in via Schiavonetti a Roma (4-02214) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4133	SALZANO: sui furti perpetrati nel comune di Celano (4-04184) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4157
MARINO ed altri: sugli indennizzi ai deportati nei campi di prigionia tedeschi (4-04769) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 4135	SERVELLO: sulla decisione del comune di Pontassieve di dedicare una strada a Bruno Fanciullacci (4-04065) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4158
MARTONE: sulla realizzazione di un campo sportivo nel comune di Cogorno (4-03260) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4137	SODANO Calogero: sugli indebiti pensionistici in provincia di Agrigento (4-04260) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4159
MASCIONI: sugli Istituti d'arte (4-04480) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 4139	SODANO Tommaso ed altri: sulla banca dati on line sulle tossicodipendenze (4-01583) (risp. SESTINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) 4161
MASCIONI, BASTIANONI: sullo svolgimento di una partita di calcio a Pesaro (4-04193) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4140	SPECCHIA: sull'aumento delle pensioni degli invalidi civili (4-03382) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>) 4162

STANISCI: sull'aumento delle pensioni degli invalidi civili (4-03401) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 4164	VISERTA COSTANTINI: sui benefici contributivi per i lavoratori sordomuti (4-01443) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 4129
sul maltempo che ha colpito la provincia di Brindisi nel mese di giugno 2003 (4-04859) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	4166	ZAPPACOSTA: sulla trasformazione in agenzia della direzione subprovinciale INPS di Sulmona (4-04476) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4168
VERALDI: sugli attentati ai danni dell'associazione Ararat di Gagliato (4-03680) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4167	ZAVOLI: sull'ubicazione del presidio dei carabinieri di Rimini (4-02060) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4169

ANGIUS, BRUTTI Massimo, FALOMI, FORCIERI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da parte degli USA è stata rivolta anche all'Italia la richiesta di chiusura dell'Ambasciata irachena a Roma e di espulsione dei diplomatici di quel Paese dal territorio nazionale;

che già il Governo italiano avrebbe intimato ai diplomatici iracheni di lasciare il Paese;

che i Governi dell'Olanda, della Francia, della Russia, del Portogallo, della Finlandia, pur avendo posizioni diverse sulla guerra, hanno pubblicamente respinto tale richiesta;

che la chiusura dell'Ambasciata irachena in Italia appare in netto contrasto con la condizione di Paese non belligerante dichiarata dal Presidente del Consiglio in Parlamento;

che accettare la richiesta dell'Amministrazione statunitense si risolvrebbe in una limitazione dell'autonomia del nostro Paese, tale da schierarlo ancora più nettamente dalla parte dei governi che hanno voluto la guerra preventiva;

che chiudere l'Ambasciata irachena a Roma significa privare il nostro Paese di un canale importante per eventuali iniziative politico-diplomatiche a fini di pace,

si chiede di conoscere

quale sia l'effettiva posizione del Governo italiano e se siano state su queste delicate scelte consultate la Presidenza di turno dell'Unione Europea, la Commissione Europea o in via bilaterale altre nazioni dell'Unione.

(4-04191)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – A partire dal 1991, in ragione della prima guerra del Golfo, il Governo dell'Iraq ha richiesto l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. Nel 1996 i due Paesi hanno deciso tuttavia di aprire delle «sezioni di interessi», rispettivamente italiana presso l'Ambasciata d'Ungheria a Baghdad ed irachena presso l'Ambasciata del Sudan in Roma.

Il Governo italiano ha da tempo condotto un'analisi approfondita sui membri di quella Sezione d'interessi, attraverso vari organismi nazionali preposti alla sicurezza dello Stato. Da tali ricerche è emerso che quattro componenti della Sezione d'interessi irachena svolgevano attività non compatibili con lo *status* diplomatico, inducendo il Governo a non ritenere più opportuno assicurare ad essi le immunità ed i privilegi generalmente

riconosciuti ai membri del corpo diplomatico straniero accreditato. Tale considerazione è divenuta particolarmente rilevante con l'inizio del conflitto in Iraq.

L'invito a lasciare il Paese rivolto dal Governo italiano a queste persone è frutto quindi di una valutazione obiettiva di elementi di fatto e squisitamente riconducibile all'oggettivo comportamento tenuto dai diplomatici iracheni, non già a considerazioni di carattere politico.

Si tratta infatti come sopra detto di una decisione ampiamente giustificabile da motivazioni inerenti la sicurezza nazionale (la cui tutela rientra tra i diritti dello Stato) e di atti diplomatici tipici conformi alla prassi internazionale non infrequenti nelle relazioni tra Paesi, che vengono presi anche in tempo di pace e tra Stati amici e quindi non da interpretare come atto ostile in contrasto con la non belligeranza italiana. Simili provvedimenti a quanto risulta sono stati peraltro adottati anche dai Governi austriaco, finlandese, tedesco, greco, ceco, rumeno, svedese, ungherese.

Inoltre, data la natura di tali provvedimenti, strettamente attinenti come sopra detto a considerazioni di sicurezza nazionale e rientranti comunque nell'alveo dei rapporti bilaterali tra Stati, non si è ritenuto di dover in alcun modo consultare la Presidenza di turno dell'Unione Europea, la Commissione Europea o altri Paesi comunitari.

Il Governo italiano, infine, ha consentito agli altri membri della Sezione d'interessi – ivi incluso il Capo di essa – di continuare a svolgere le loro funzioni e pertanto la Sezione d'interessi irachena non è stata chiusa, ed i suoi membri godono pienamente dello *status* diplomatico che viene riconosciuto ai rappresentanti stranieri in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(17 luglio 2003)

BASTIANONI, BAIO DOSSI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), reca una norma di agevolazione contributiva a favore degli imprenditori artigiani e dei coltivatori diretti, attribuendo loro, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, la possibilità di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, con il limite che detta facoltà non venga esercitata per più di novanta giorni nel corso dell'anno;

che l'individuazione delle cause di forza maggiore nonché le ulteriori determinazioni necessarie per l'attuazione della normativa di cui sopra sono rimandate dalla medesima legge ad un separato provvedimento interministeriale di attuazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole e forestali;

che detto provvedimento, che avrebbe dovuto essere adottato entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire entro il 2 marzo 2003, non è stato ancora emanato, né, a riguardo, risulta imminente l'attivazione dei Ministri competenti;

che l'agevolazione annunciata dall'articolo 45 della legge sopra citata ha suscitato grandissimo interesse nel mondo dell'artigianato ma il mancato adempimento dei Ministri competenti all'emanazione del decreto di cui sopra, unito al fatto che la norma stessa sia una norma di sperimentazione e valida per il solo anno 2003, rischia di vanificarne definitivamente la portata agevolativa;

che detta previsione, inoltre, riveste aspetti di particolare funzionalità in quanto valorizza le specificità delle imprese artigiane nelle quali l'ambito familiare dell'imprenditore che vi opera non permette di individuare soluzioni di continuità con l'impresa vera e propria,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritenga di assumere per la più tempestiva emanazione del decreto interministeriale di cui sopra, al fine di rendere effettiva l'agevolazione prevista dalla normativa di cui sopra.

(4-04478)

(7 maggio 2003)

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Posto che:

da parte di numerosissimi artigiani e coltivatori diretti e delle loro associazioni vi è forte delusione per la non ancora applicata previsione dell'art. 45 della legge 289/02 (finanziaria) riguardante la possibilità di agevolazioni contributive, nel caso che, per motivi di forza maggiore nello svolgimento della attività lavorative, l'artigianato e i coltivatori diretti si avvalgano di collaborazioni parentali occasionali per un massimo di 90 giorni in un anno, in deroga alla normativa vigente in campo previdenziale;

ciò accade poiché dopo quasi sei mesi non è ancora stato adottato il decreto interministeriale applicativo necessario all'attuazione dell'art. 45 della legge 289/02 nonostante tale impegno dovesse essere assolto entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'ultima finanziaria, cioè entro il 2 marzo 2003;

il ritardo lamentato risulta particolarmente grave poiché, essendo la norma sperimentale prevista solo per l'anno 2003, si rischia che non ne sia fatto nulla;

considerato che quanto previsto dall'art. 45 della legge 289/02 incontra ancora il consenso delle aziende interessate e delle loro associazioni per la ritenuta sua funzionalità con relazione alla tipologia delle imprese interessate nelle quali il cointeressamento degli ambiti famigliari è del tutto particolare,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo dell'art. 45 della legge 289/02 e se vi siano iniziative in atto per ovviarvi al più presto;

se, anche in considerazione della tuttora mancata applicazione della previsione che interessa, il Governo non ritenga di confermarla anche per il 2004.

(4-04584)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, si comunica che, previo accordo tecnico con le Amministrazioni interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole e forestali, INPS e INAIL), è stato predisposto lo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 289 del 2002. Lo schema è stato sottoposto alle citate Amministrazioni per l'acquisizione del previsto concerto.

Per completezza di informazione si fa presente che, relativamente alle collaborazioni occasionali rese da parenti nel settore agricolo, l'articolo 74 dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003 innova la disciplina recata dal citato articolo 45 della legge n. 289 del 2002.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che: il Comune di Ragusa ha deciso di realizzare una statua in memoria di Filippo Pennavaria e di collocarla in piazza Libertà, la più importante della città;

l'opera realizzata in bronzo da uno scultore locale è alta 7 metri ed avrà un costo di 250 milioni di lire, per metà sostenuto dal Comune e per metà dalla Provincia regionale di Ragusa;

il personaggio al quale è dedicata l'opera fu un gerarca fascista, macchiatosi di gravi responsabilità in relazione a numerosi episodi di violenza avvenuti in buona parte della provincia di Siracusa durante la nascita e l'affermazione del Pnf e del regime che ne fu instaurato, tra i quali l'eccidio in cui il 9 aprile 1921 furono assassinati quattro contadini e ferite sessanta persone colpevoli solo di sostare pacificamente dinanzi alla sede della Camera del lavoro di Ragusa insieme al deputato socialista Vacirca;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Pennavaria risultò coinvolto in altre sanguinose azioni criminali come gli incendi che devastarono le leghe rosse la sera del 4 settembre 1922, o gli atti di guerriglia contro operai e braccianti che si opponevano all'uso della violenza a fini politici, o le tante incursioni squadristiche che seminarono il terrore per stroncare il dissenso e convincere con la forza che conveniva a tutti piegarsi al regime;

fonti storiche attendibili («Tre anni di battaglie fasciste, novembre 1919 – dicembre 1922», Giurato-Battaglia) rivelano che Pennavaria il 24 novembre 1919 fondò l'Associazione nazionale combattenti la quale, forte di un migliaio di tesserati ex combattenti disoccupati e di esaltati giovani fascisti, divenne un centro di forza pronto all'azione, per mettere in pratica l'ordine di Mussolini di «imporre le idee fasciste nei cervelli dei refrattari toccando i crani a suon di manganellate», lo definiscono l'apostolo violento del credo fascista in tutta la provincia di Siracusa in quegli anni e gli riconoscono i «meriti» acquisiti sul campo che gli valsero il titolo di «seniore della milizia» e fiduciario del Pnf per la Sicilia orientale;

Pennavaria, eletto deputato del Pnf il 6 aprile 1924, a conclusione di un'inchiesta parlamentare fu riconosciuto responsabile di tali atti di violenza e costretto a dimettersi;

contro la sconcertante decisione del Comune di Ragusa di dedicare una statua al gerarca fascista sono intervenute forze politiche, organizzazioni sociali, movimenti per i diritti civili, associazioni culturali, varie personalità del mondo democratico;

i comuni di Vittoria, Modica e Comiso – i maggiori della provincia dopo il capoluogo – hanno formalmente diffidato l'Amministrazione provinciale dal riprodurre sul basamento della scultura i loro stemmi, previsti, così come quelli di tutti gli altri comuni della provincia, nel progetto dell'opera, e altri comuni si accingono a fare altrettanto;

il Comune e la Provincia di Ragusa adducono a sostegno della loro iniziativa i presunti meriti che Pennavaria avrebbe avuto nell'impulso alle opere pubbliche nella città di Ragusa e nell'erezione, nel 1926, della provincia di Ragusa;

l'impegno che Pennavaria avrebbe profuso nella realizzazione di opere pubbliche rientra nelle attività ordinarie di un politico e nelle competenze di un uomo di governo quale Pennavaria fu come sottosegretario nel ministero-Mussolini; peraltro, tale impegno, se mai fosse stato meritevole di essere sottolineato, è stato sancito dall'intitolazione a Pennavaria di un ponte della città;

anche l'attività che Pennavaria avrebbe svolto per favorire l'erezione della provincia di Ragusa è da considerarsi normale – tant'è che non risulta vi siano personaggi beneficiati da tanto onore per motivazioni analoghe – e comunque non suscettibile di riconoscimenti *tout court*, anche in considerazione del fatto che la scelta del capoluogo di provincia di cui a Pennavaria viene attribuito il merito fu oggetto di polemiche e ritenuto da alcuni una forzatura in quanto altri comuni potevano in quel tempo vantare più titoli;

nonostante le critiche e l'ampio dissenso, il sindaco di Ragusa nei giorni scorsi ha dichiarato alla stampa che intende andare avanti e che la statua sarà collocata nello spazio previsto;

sulla collocazione della statua ha espresso parere contrario anche la Soprintendenza per ragioni inerenti all'impatto negativo dell'intervento sulla tipologia architettonica della piazza;

negli ultimi giorni è cresciuta la mobilitazione dei cittadini e di alcuni comitati che hanno promosso anche raccolte di firme contro la collocazione della statua;

quasi contemporaneamente alla collocazione della statua il sindaco di Ragusa ha annunciato la riapertura nella stessa piazza del sacrario fascista dedicato ai soldati caduti nelle guerre d'Africa e murato nel 1943 dopo il crollo del regime,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'iniziativa del Comune e della Provincia di Ragusa sia del tutto sbagliata e inopportuna in quanto i presunti meriti di Pennavaria agli occhi della città di Ragusa non possono giustificare un'onorificenza di queste dimensioni, mentre di Pennavaria sono accertati e riconosciuti non solo la militanza fascista, ma anche il ruolo avuto nell'uso della violenza a scopo politico ed elettorale negli anni dell'avanzata del Pnf;

se non si ritenga altresì che la statua dedicata a Pennavaria concreti un caso vero e proprio di apologia del fascismo vietato dalla legge penale vigente;

se non si ritenga comunque di intervenire con la massima urgenza per impedire un atto che, se compiuto, potrebbe generare gravi rischi per l'ordine pubblico in quanto è molto avvertita e diffusa l'avversione per un'iniziativa che lede la dignità delle istituzioni repubblicane nate dalla Resistenza e mortifica i sentimenti democratici dei cittadini di Ragusa e dell'intera provincia, nonché la memoria di quanti sono caduti per sconfiggere il nazifascismo e donarci il valore della libertà.

(4-01139)

(20 dicembre 2001)

RISPOSTA. - Da notizie acquisite tramite l'Ufficio territoriale del Governo di Ragusa risulta che, effettivamente, la Giunta municipale del centro-destra di quella provincia, con delibera del 7 agosto 2001, aveva avviato l'*iter* per la realizzazione di una statua in onore di Filippo Pennavaria, avvocato di origine ragusana esponente del regime fascista, già Sottosegretario per le comunicazioni durante il governo Mussolini e scomparso nel 1980.

L'iniziativa era stata intrapresa in relazione all'impegno profuso dal Pennavaria nell'elevazione di Ragusa a provincia nell'anno 1926. Il costo della statua, alta circa quattro metri, da collocarsi in una delle piazze del centro cittadino, era stato previsto in duecentocinquanta milioni di vecchie lire, di cui inizialmente si erano fatti carico, in parti uguali, il comune e la

provincia regionale. Quest'ultima, però, a seguito delle vivaci polemiche e manifestazioni di dissenso originatesi, che hanno dato luogo persino ad un apposito «Comitato di Protesta Anti-Pennavaria», ha ritirato il proprio apporto economico all'iniziativa.

In ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante circa la sussistenza di presunte responsabilità del senatore Pennavaria collegate ad episodi di violenza perpetrati negli Anni Venti, lo stesso Sindaco ha riferito che detti episodi risulterebbero essere basati su elementi infondati e addirittura smentiti da documenti e da atti di carattere giudiziario depositati presso l'Archivio di Stato a Roma. Egli ha inoltre evidenziato che la commemorazione del senatore Filippo Pennavaria mediante la realizzazione di una statua non può considerarsi quale «apologia del fascismo», essendo rivolta a personalità che ha ricoperto la carica parlamentare dopo l'avvento della Repubblica, sulla base di ampio suffragio popolare ottenuto attraverso libere elezioni e che in nessun caso può essere interpretata come una mortificazione dei valori democratici della Resistenza.

Per quanto concerne, infine, il parere contrario espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Regusa in merito alla collocazione della statua in argomento, si osserva che tale Organo, direttamente interessato dal competente Ufficio territoriale del Governo, ha comunicato che, dopo una prima proposta avanzata dal comune in ordine all'ubicazione della stessa, nessun altro progetto è poi pervenuto.

Allo stato, comunque, i lavori per la realizzazione della statua risulterebbero essere stati sospesi e non sembra esserne prevista, a breve scadenza, la ripresa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 luglio 2003)

BETTONI BRANDANI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Lebole, società Lanerossi nel 1987, all'atto della cessione da parte delle Partecipazioni statali alle manifatture Lane Gaetano Marzotto e figli spa, rappresentava un grande patrimonio produttivo ricco di quella esperienza, professionalità, competitività e qualità che facevano di questa impresa un punto di forza del sistema «Moda Italia»;

l'acquisizione da parte del Gruppo Marzotto ha segnato l'inizio di una gestione costellata di errori strategici e di gestione e dell'affermarsi di una precisa volontà prima di ridimensionamento, poi di smobilitazione della attività industriale negli stabilimenti di Arezzo, con il progressivo trasferimento e vendita dei marchi di qualità di proprietà della Lebole;

gli impegni ripetutamente sottoscritti anche al tavolo del Ministro dell'industria in occasione dei tanti piani di ristrutturazione presentati a cominciare dal 1988 sono sempre stati disattesi con la conseguenza di gravi costi sociali: una drastica riduzione di manodopera – dai 2.480 oc-

cupati, soprattutto donne, del 1988, ai 246 di oggi – nonché un ricorso ripetuto alla cassa integrazione e mobilità;

il 24 febbraio 2000 un accordo sottoscritto fra regione Toscana, provincia e comune di Arezzo, sindacati, Camera di commercio e categorie economiche richiamava fortemente Marzotto al rispetto dell'accordo di luglio 1999 perché si mantenesse ad Arezzo attività produttiva e marchio Lebole ed impegnava le istituzioni aretine alla elaborazione di un piano perché nell'area industriale eccedente potessero essere collocate strutture di servizi all'impresa ed attività coerenti con le naturali vocazioni di sviluppo della città;

alla fine dell'anno 2001 la Marzotto si era impegnata di fronte alle istituzioni regionali a non compiere atti unilaterali di disimpegno e smantellamento. Ciononostante, durante il periodo delle festività natalizie l'azienda provvedeva a svuotare completamente il magazzino, senza informare nessuno degli interlocutori istituzionali o sindacali;

alcuni giorni fa, la Marzotto ha annunciato di aver fatto richiesta di procedure di mobilità per i dipendenti e di aver iniziato a predisporre gli atti relativi alla chiusura definitiva dello stabilimento,

l'interrogante chiede di sapere :

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa problematica, se ne stiano seguendo l'evoluzione o se, in caso contrario, non ritengano opportuno acquisire adeguate informazioni presso i livelli istituzionali competenti;

se conseguentemente si intenda avviare idonee iniziative al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso di soluzioni concordate con la società in questione e il coinvolgimento delle parti sociali che eviti la riduzione occupazionale e la chiusura dello stabilimento, salvaguardando anche ad Arezzo un marchio industriale di sicura valenza nazionale.

(4-01308)

(30 gennaio 2002)

RISPOSTA. – La Marzotto S.p.A., ai sensi e per gli effetti della legge n. 223 del 1991, in data 25 gennaio 2002 ha avviato una procedura per la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti della sede di Arezzo, che, ad aprile 2002, ammontavano a 245 unità.

Nell'ambito della procedura di esame congiunto prevista dalla suddetta legge si sono svolti vari incontri, nel corso dei quali le organizzazioni sindacali avevano, tra l'altro, richiesto il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per parte del personale dichiarato in esubero.

In data 4 aprile 2002, le Parti si sono incontrate presso questo Ministero e durante la riunione sono state individuate le soluzioni percorribili per una positiva conclusione della vertenza, attraverso la verifica delle condizioni di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per una parte dei dipendenti della sede di Arezzo.

Successivamente, precisamente l'8 aprile dello stesso anno, le parti hanno raggiunto un accordo presso il Centro per l'Impiego della provincia

di Arezzo, che prevedeva la cessazione dell'attività del reparto produzione entro il 12 aprile 2002, e quello del reparto uffici entro il 30 giugno 2002.

Per quanto riguarda i dipendenti, nell'accordo era previsto: il trasferimento, alla sede di Valdarno, per 8 addetti con la qualifica di impiegati, in possesso dei requisiti professionali richiesti; la collocazione in mobilità per tutti i 95 dipendenti che alla data del 4 aprile 2002 avevano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento nel corso della mobilità; il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi, per i restanti dipendenti (a partire dal 9 aprile 2002 e per un periodo massimo di 12 mesi).

Successivamente, la S.p.A. Marzotto, a causa del permanere delle cause che hanno determinato la cessazione di attività dello stabilimento di Arezzo, con lettera del 13 febbraio 2003 ha avviato le procedure di cui all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, per la messa in mobilità di tutti i 131 dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria.

In data 18 marzo 2003 si è tenuto un incontro al quale hanno preso parte rappresentanti del Centro per l'Impiego, della ditta Marzotto S.p.A e le RSU della Marzotto S.p.A., unità produttiva di Arezzo, assistite dalle organizzazioni nazionali provinciali FILTEA-CISL e FEMCA-CISL.

In tale incontro è stato raggiunto l'accordo per la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(21 luglio 2003)

CALVI, ACCIARINI, MASCIONI, BASTIANONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha inviato il 5 marzo 2003 ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Regione Marche una comunicazione riguardante gli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 con la quale, in attesa di formali direttive in materia di dotazioni organiche, ma sulla base di mere indicazioni fornite a livello ministeriale, si dispone, tra l'altro, che per la costituzione delle classi iniziali negli istituti tecnici, artistici, dell'istituto d'arte e degli altri corsi previsti dal comma 6 dell'articolo 18 del decreto ministeriale 331/98 è fatto divieto di procedere alla articolazione delle classi in gruppi relativi ai singoli indirizzi;

tale disposizione appare del tutto illegittima proprio per i presupposti sui quali si fonda, e cioè una bozza di decreto ministeriale ancora in via di predisposizione che evidentemente, per assoluta ma eccessiva solerzia, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha voluto anticipare, non tenendo conto della impossibilità di modificare senza un formale atto un decreto ministeriale tuttora vigente (n. 331/98);

nel merito poi essa si pone in evidente contraddizione con quanto già predisposto dal SIMPI nell'acquisizione, per gli Istituti d'arte, delle classi articolate su più indirizzi ed appare una violazione del principio del diritto allo studio che di fatto nega, o comunque limita, le scelte già operate dalle famiglie e dagli studenti al momento della iscrizione presso i diversi istituti, oltre che colpire in maniera diretta gli alunni diversamente abili, che verrebbero a soffrire della impossibilità di articolazione delle classi prime che ha sempre assicurato la loro concreta formazione ed un corretto inserimento nell'ambiente scolastico;

le suddette disposizioni sembrano prefigurare un vero e proprio smantellamento dell'Istruzione Artistica e della ricchezza culturale che essa ha sempre significato per i territori nei quali è presente, a cominciare dall'ISA di Ravenna, presso la quale verrebbe chiusa la storica sezione di «Arte del Mosaico», l'ISA di Venezia, presso la quale verrebbe chiusa la sezione «Arte del Vetro», l'ISA di Urbino con la sezione di «Arti della Grafica – Restauro del Libro e Cinema d'Animazione», l'ISA di Pesaro, con la sezione della «Arte della Ceramica», l'ISA «A. Volta», l'ISA «A. Apolloni» di Fano e l'ISA «E. Mannucci» di Jesi;

considerato che:

il disegno di trasformare gli Istituti d'Arte in scuole professionali regionali, se concepito e realizzato, comporterebbe la penalizzazione della figura dell'operatore artistico, limitandone la funzione ad una dimensione puramente «manuale» e operando una scelta che si pone in controtendenza rispetto a quelle operate dagli altri paesi del contesto europeo;

un ordine del giorno, proposto alla Camera in sede di approvazione della legge n. 53 del 2003, in cui si prevede la salvaguardia delle esperienze qualificate degli istituti d'arte ai quali dovrebbe essere garantito «un ordinamento speciale, evitando di conformarli pienamente al nuovo modello istituzionale», è stato accolto dal Governo (9/3387/9- Mereu),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per assicurare l'esistenza di questi Istituti artistici e delle citate sezioni che hanno assicurato negli anni un lustro mondiale alla cultura artistica italiana e, a tal fine, se non ritenga di riconfermare la vigenza del decreto ministeriale n. 331 del 1998.

(4-04537)

(14 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente le disposizioni in materia di determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, con particolare riferimento alla formazione delle classi negli istituti d'arte ed in special modo negli istituti d'arte della regione Marche.

In merito al problema generale del contenimento degli organici, è opportuno ricordare preliminarmente che già il precedente Governo era consapevole del sovradimensionamento degli organici del personale della scuola tant'è che la legge finanziaria del 1998 aveva previsto la riduzione

del 3% della consistenza di dette dotazioni, rispetto a quella del 1997, da realizzare nell'anno 1999. Successivamente la legge finanziaria 2000 aveva previsto la riduzione di un ulteriore 1% rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999. Tali riduzioni, tuttavia, non sono state realizzate e ne è derivata una rilevante spesa non prevista né coperta dalle suddette leggi finanziarie.

Gli interventi normativi sugli organici della scuola, operati nel corso dell'attuale legislatura, mirano, quindi, a ridurre e possibilmente azzerare sprechi e inefficienze, a ricondurre il rapporto alunni/docenti ai parametri esistenti negli altri paesi europei e, come già previsto dalla legge finanziaria 2002, a destinare tutti i risparmi alla valorizzazione del personale della scuola.

Sulla stessa linea si pone la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), che ha previsto alcuni interventi di razionalizzazione del sistema scolastico.

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2003, è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, trasmesso agli uffici scolastici regionali con circolare ministeriale n. 27 del 27 marzo 2003, relativo alla determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2003/2004.

Il suddetto decreto, nel ripartire il contingente dei posti tra le regioni, ha tenuto conto delle caratteristiche geo-morfologiche dei diversi territori, prevedendo, inoltre, che i direttori generali regionali, nella determinazione dei contingenti provinciali, tenessero conto delle situazioni di disagio legate a specifiche realtà locali, tra le quali le zone di montagna e le piccole isole.

Con riguardo, poi, alle disposizioni dello stesso decreto relative alla formazione delle prime classi di indirizzi, sezioni staccate e scuole coordinate funzionanti con un solo corso, che devono essere costituite con non meno di venti alunni, e al divieto di articolare le medesime prime classi in gruppi di studio di diversi indirizzi, si fa presente che il Ministero, con note prot. n. 41 dell'11 aprile 2003 e prot. n. 1021 del 24 aprile 2003, nel richiamare l'art. 21 del decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998, ha interessato i competenti direttori generali regionali invitandoli a porre in essere tutti gli interventi intesi a garantire una applicazione flessibile delle stesse disposizioni. Ciò al fine di evitare soluzioni traumatiche che potrebbero limitare attitudini e vocazioni degli allievi e nella salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro paese.

Ciò premesso in via generale, per quanto riguarda in particolare gli istituti d'arte citati nella interrogazione, le preoccupazioni espresse possono ritenersi superate.

Infatti, il Direttore generale per la regione Marche ha comunicato che l'applicazione flessibile delle suddette norme ha consentito di autorizzare, nella provincia di Pesaro, il funzionamento del corso di Ceramica presso l'I.S.A. di Pesaro, dei corsi di «Decorazione Pittorica» e «Disegno di architettura e arredamento» presso l'I.S.A. di Fano, nonché la sezione di «Grafica e restauro» presso l'I.S.A. di Urbino.

Per quanto si riferisce alla sezione di «Arte del Vetro» presso l'I.S.A. di Venezia, il Direttore generale regionale per il Veneto ha comunicato che non corrisponde al vero la notizia secondo cui presso lo stesso Istituto verrebbe chiusa detta sezione, in quanto, al contrario, per la medesima sezione è previsto, per il prossimo anno scolastico, il funzionamento di una classe prima, una seconda, una terza ed una quarta articolata con la quinta.

Per quanto riguarda la sezione di «Arte del Mosaico» presso l'I.S.A. di Ravenna, il Direttore generale per l'Emilia-Romagna ha comunicato che, sebbene non sia stato possibile autorizzare in sede di organico di diritto la classe IV della citata sezione in considerazione del numero degli alunni (10), ritiene di poter autorizzare, dopo attenta valutazione delle varie situazioni di fatto, la classe richiesta con le stesse modalità del corrente anno scolastico (articolazione per le materie comuni con la classe V).

Quanto, infine, alle prospettive degli istituti d'arte in relazione al processo di riforma degli ordinamenti scolastici, non si mancherà di tenere in considerazione le esigenze rappresentate in sede di predisposizione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, che saranno emanati nei termini stabiliti dalla legge stessa.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(17 luglio 2003)

CASTELLANI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso:

che la programmazione regionale umbra ha avviato, da tempo, un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera;

che in tale ambito si è data attuazione ad un impegnativo programma di edilizia sanitaria con contestuale messa a valore del patrimonio esistente, ai fini del cofinanziamento del programma edilizio ovvero ai fini di una riconversione per scopi ed utilizzo consoni alle nuove esigenze della realtà regionale;

che tale processo ha anticipato, per la gran parte, le più recenti elaborazioni in ordine ad una corretta gestione patrimoniale del comparto sanitario anche ai fini della efficienza ed economicità del sistema sanitario regionale;

dato atto che attraverso una lunga ed attenta procedura di dismissione patrimoniale, confortata da un puntuale controllo da parte degli organi regionali, la ASL N. 3 dell'Umbria ha ceduto onerosamente all'INAIL l'ex Ospedale di Montefalco, le cui funzioni erano cessate anche in relazione agli atti di programmazione regionale connessi alla razionalizzazione della rete ospedaliera;

dato atto, inoltre, che la Regione dell'Umbria ha autorizzato la ASL, proprietaria dell'immobile a seguito delle disposizioni di legge in materia e di certificazione da parte della Regione medesima, alla vendita avvenuta

sulla base di una perizia di congruità del prezzo pattuito, tenuto conto del carattere pubblico del soggetto acquirente INAIL e tenuto conto del vincolo di destinazione dell'immobile di cui trattasi a funzioni sanitarie, apposto dalla stessa Regione;

considerato che recentemente si è perfezionato il rapporto contrattuale tra INAIL e l'Azienda ASL, mediante la consegna dell'immobile e il pagamento del prezzo corrispettivo, condizioni indispensabili per l'avvio della realizzazione da parte dell'INAIL del centro riabilitativo per infortunati, da gestire in convenzione con la ASL,

si chiede di conoscere:

i tempi di realizzazione del programma da parte dell'INAIL, sulla base degli impegni assunti, a seguito di appositi decreti ministeriali, nell'atto di compravendita e nel rapporto convenzionale sottoscritto da INAIL medesima ed ASL: tali impegni prevedono, infatti, la realizzazione di una struttura adibita a servizi di riabilitazione, con specifici compiti in tema di prevenzione e riabilitazione di pazienti infortunati sul lavoro e tecnopatici, nonché previo accreditamento presso il servizio sanitario regionale di un presidio aperto al pubblico in grado di soddisfare la domanda locale anche al di fuori dell'ambito INAIL, costituendo un'integrazione dell'offerta di servizi di strutture pubbliche in ordine alle patologie osteomuscolari, in via prioritaria, ed anche pneumologiche;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di elementi che possano portare l'INAIL a non mantenere gli impegni sottoscritti;

se in particolare il Ministro del lavoro sia stato messo in condizioni di conoscere il grave danno economico e patrimoniale che graverebbe su INAIL, laddove l'Istituto medesimo si sottraesse agli impegni contrattualmente assunti.

(4-04802)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto si chiede di conoscere i tempi di realizzazione, da parte dell'INAIL, del centro di riabilitazione per infortunati presso l'ex Ospedale di Montefalco, da gestire in convenzione con la Azienda Sanitaria locale di Foligno.

Al riguardo, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ha fatto presente che, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2000, l'Istituto stesso e la A.S.L. di Foligno, in data 4 ottobre 2001, stipulavano una convenzione che prevedeva l'acquisizione e la ristrutturazione da parte dell'INAIL dell'Ospedale di Montefalco per la realizzazione di un Centro di riabilitazione, gestito dall'Istituto stesso, e la contestuale locazione alla A.S.L. di una porzione di immobile per poter erogare taluni servizi sanitari.

L'atto di compravendita è stato stipulato in data 4 marzo 2002, mentre il 27 dicembre 2002 sono state effettuate le operazioni di consegna dell'immobile. Successivamente, si è proceduto alla stipula del contratto di locazione con la ASL 3 di Foligno. Il Ministero della salute ha inoltrato

all'INAIL una richiesta di chiarimenti in ordine ad un presunto ripensamento circa la realizzazione del Centro di riabilitazione e l'INAIL, il 7 marzo 2003, ha confermato al predetto Ministero il proprio intendimento a procedere secondo gli accordi sottoscritti.

A partire dalla suddetta data è stato avviato, da parte delle strutture tecniche dell'INAIL e della ASL di Foligno, un riesame dello studio di fattibilità, già redatto a marzo 2001, composto da un progetto sanitario, da un *business plan* e da un progetto edilizio, al fine di verificare l'eventualità di apportare modifiche ed integrazioni.

L'Istituto ritiene che lo studio di fattibilità aggiornato potrà essere definitivamente validato dai rispettivi organi entro breve tempo e che la relativa gara dell'appalto potrà essere bandita entro i sei mesi successivi.

Da ultimo, il Ministero della salute ricorda che il tavolo di monitoraggio previsto dall'atto di indirizzo, con il quale vengono identificati gli interventi da realizzare a cura e carico dell'INAIL, ha una funzione di garante sul rispetto degli impegni assunti dalle parti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

CAVALLARO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'art.35 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289) dispone misure di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica con riferimento alle cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti;

lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 in particolare prevede che:

a) le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali;

b) le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20;

c) la riduzione delle consistenze delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2003/2004 nella misura riportata nella tabella A comporta per la Regione Marche una riduzione dei docenti per la scuola secondaria di secondo grado da 6274 unità a 5979 con una riduzione di ben 295 docenti;

i direttori regionali e provinciali del Ministero si stanno adoperando al massimo per contenere gli evidenti disagi che tali disposizioni stanno creando nell'organizzazione scolastica e nei Comuni montani della Regione;

proprio a soffrire di tale rinnovamento sono i Comuni più deboli e cioè quelli piccoli e montani che ancora una volta si vedono penalizzati nel processo di modernizzazione della struttura scolastica che li dovrebbe invece vedere privilegiati;

sia il Senato che la Camera dei deputati stanno discutendo disegni di legge volti a tutelare e promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della montagna e dei suoi Comuni,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga doveroso, unitamente all'attuazione della riforma scolastica e alla razionalizzazione della organizzazione scolastica, che i principi posti trovino opportuni contemperamenti nei confronti delle popolazioni e dei docenti dei piccoli Comuni montani che ancora una volta presidiano e tutelano quel territorio, per non ridurre ulteriormente l'offerta formativa e non aggravare lo squilibrio nella sua distribuzione nel territorio.

(4-04309)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – Le disposizioni in materia di definizione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 (circolare ministeriale n. 27 del 27 marzo 2003 e bozza di decreto interministeriale alla stessa allegato) hanno imposto la riduzione, nella regione Marche, di 226 posti rispetto a quelli assegnati per l'anno scolastico 2002/2003.

Per conseguire tale obiettivo, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha dovuto adottare in prima approssimazione criteri necessariamente rigorosi, particolarmente restrittivi per la scuola secondaria di secondo grado (nella quale nei precedenti anni si è registrato il maggiore scostamento – in termini di iscritti – fra organico di diritto e successiva situazione di fatto), anche al fine di recuperare nella massima misura possibile risorse da utilizzare per corrispondere alle esigenze delle località più disagiate.

L'applicazione di tali criteri ha suscitato, in primo tempo, le reazioni comprensibilmente preoccupate degli operatori della scuola delle istituzioni locali, ma ha poi effettivamente permesso, al termine di un elaborato percorso di complessi confronti condotti unitamente ai dirigenti dei CC.SS.AA. (incaricati di espletare le fasi istruttorie), le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti delle istituzioni locali (Assessore regionale, assessori provinciali, sindaci e assessori comunali, presidenti e rappresentanti delle comunità montane), di fornire soddisfacente risposta almeno ad una consistente quota delle molte esigenze particolari presenti sul territorio regionale, situazioni che le prescrizioni contenute nella suddetta bozza non avrebbero consentito, a rigore, di prendere in considerazione, per difetto dei presupposti quantitativi riferiti al solo numero degli alunni, ma alle quali, una volta assolto l'obbligo della complessiva riduzione dei posti, si è ritenuto di non poter negare la necessaria attenzione.

Sono state accolte tutte le richieste pervenute per le scuole ubicate nelle zone di montagna tranne quelle relative alla provincia di Ascoli Pi-

ceno, o caratterizzate da un esiguo numero di iscritti e dalla possibilità per gli stessi di frequentare scuole viciniori, per la maggior parte dei casi appartenenti al medesimo istituto comprensivo.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(17 luglio 2003)

CURTO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Compagnia Portuale Neptunia, operante all'interno del Porto di Taranto, sta vivendo una grave crisi economico-occupazionale. Le cause sono addebitabili, con tutta probabilità, al principio di libera concorrenza introdotto in seguito alla emanazione della legge 84/94 che ha istituito le Autorità Portuali riordinando la legislazione in materia;

in forza della succitata legge, la Neptunia si ritrova oggi ad operare con una forza lavoro di 120 unità, uguale a quella con la quale esercitava in regime di monopolio (quando il lavoro portuale era regolamentato dal Codice della Navigazione) mentre le nuove imprese autorizzate hanno un numero di maestranze adeguato alle necessità del mercato;

la crisi in cui versa la Compagnia sta determinando notevoli ripercussioni anche sull'attività istituzionale dell'Authority tarantina tanto che nei giorni scorsi l'occupazione da parte di una decina di lavoratori della sede dell'Ente ha causato il rinvio della riunione del Comitato Portuale;

l'Autorità Portuale si è sempre occupata della problematica sollecitando i Ministeri competenti all'erogazione degli ammortizzatori sociali, assegnando quote lavoro grazie ad accordi stipulati con l'Ilva e con la Taranto Container Terminal ed erogando anche contributi del proprio bilancio: ora si trova però nell'impossibilità di dare un soluzione autonoma alla vertenza in atto,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano procedere all'adozione in tempi brevi, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Agenzia del lavoro temporaneo presso la quale potrebbero essere collocate diverse unità in esubero, provvedimento atteso ormai da anni che potrebbe rappresentare la soluzione nel medio-lungo periodo della problematica che, se sottovalutata, rischia di determinare gravi ripercussioni di carattere economico-sociale.

(4-04219)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che le difficoltà in cui versa la ex compagnia portuale di Taranto non si possono attribuire al principio

di libera concorrenza introdotto in materia di lavoro portuale dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Tale provvedimento legislativo è stato peraltro emanato in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia che aveva riconosciuto incompatibile con i principi comunitari il precedente sistema del lavoro portuale e, conseguentemente, aveva reso inapplicabili le pertinenti norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Il sistema, introdotto dalla suddetta legge, infatti, ha funzionato e sta funzionando in molte realtà portuali che ad esso hanno dato piena attuazione, con notevoli risultati sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro portuale, sia per l'incremento di traffico prodotto.

In base alla legge 84/94, le ex compagnie portuali si sarebbero dovute ristrutturare e riproporre sul mercato in regime di concorrenza con le nuove imprese portuali. Per raggiungere tale trasformazione dette compagnie hanno beneficiato, fino al 1998, di notevoli sostegni da parte del bilancio pubblico, fra cui gli istituti del prepensionamento e della cassa integrazione straordinaria.

Dal canto loro, le nuove imprese derivanti dalle ex compagnie avrebbero dovuto operare delle scelte quali, ad esempio, l'offerta di operazioni portuali, servizi portuali o manodopera temporanea. Ciò ovviamente, sulla base delle esigenze precipe di ciascun porto.

Tale processo si è compiuto o si sta compiendo nei principali porti nazionali quali Genova, Livorno, Venezia, Ravenna, Civitavecchia, Savona, Ancona ecc., in cui le ex compagnie portuali hanno dato dimostrazione di capacità imprenditoriale che le hanno messe alla pari delle altre imprese portuali.

Per quanto riguarda la situazione specifica del porto di Taranto, deve rilevarsi che, a norma dell'articolo 17 della legge n.84/94, l'esperimento della gara da parte della competente Autorità portuale per l'individuazione dell'impresa fornitrice della manodopera temporanea costituisce presupposto necessario per la costituzione dell'agenzia.

Solo nel caso in cui tale procedura concorsuale non porti all'individuazione dell'impresa, si può procedere alla costituzione dell'agenzia. Tale adempimento non è stato posto in essere dall'Autorità portuale di Taranto e, pertanto, anche qualora il regolamento per la disciplina dell'agenzia fosse stato emanato, non si potrebbe procedere alla costituzione di questa.

Per quanto concerne il regolamento, si fa presente inoltre che non si è ancora proceduto alla sua definizione non essendo stato raggiunto un accordo con i soggetti interessati sulla determinazione delle modalità di pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori che forniscono manodopera temporanea.

L'accordo costituisce, come è evidente, un elemento fondamentale per il funzionamento dell'agenzia, attesa e constatata l'impercorribilità della determinazione nella forma che è attualmente prevista dal comma 15 dell'articolo 17 della legge n. 84/94.

Si fa presente, infine, che finora i lavoratori delle ex compagnie portuali che prestano manodopera temporanea hanno beneficiato della cassa integrazione straordinaria.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(22 luglio 2003)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

la legge finanziaria 2002, articolo 9, comma 14, esenta dal pagamento del canone d'abbonamento, definito «speciale», al servizio pubblico televisivo le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione d'apparecchiature di ricezione televisiva;

ciò nonostante lo Sportello Abbonamenti Tv – Sat, ufficio dell'Agenzia delle Entrate continua ad esigere il pagamento del canone ordinario, avendo ripescato un regio decreto-legge del 1925;

tale atteggiamento deriva da una errata interpretazione dello spirito della legge che tende a distinguere chi delle apparecchiature televisive fa un uso privato od un uso pubblico, ma finalizzato ad un utile, e chi invece semplicemente le ripara,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda correggere tale interpretazione che penalizza chi lavora e che ancora una volta fa prevalere la burocrazia sulla politica.

(4-02679)

(17 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno sottolineare che la materia è stata nel tempo disciplinata da numerosi provvedimenti normativi più recenti dei quali hanno apportato notevoli novità.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, infatti ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per alcuni soggetti indicando, tra gli altri, «negozi e assimilati» (art. 16, comma 1, lettera e).

Successivamente l'articolo 9, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato il suddetto articolo 16, escludendo esplicitamente le «imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».

La successione temporale delle ricordate disposizioni in materia ha fatto ritenere che la norma di cui al citato articolo 9, comma 14, della legge n. 448/2001 abbia implicitamente abrogato ogni precedente disposizione con la stessa incompatibile, per cui i competenti uffici finanziari hanno confermato che i soggetti che esercitano l'attività di riparazione e commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva sono

escluse dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha assicurato che disposizioni in tal senso sono state impartite alla direzione regionale del Piemonte che, tuttavia, non risulta abbia proceduto ad alcun recupero per l'anno 2003 nè del canone speciale, nè di quello ordinario.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(21 luglio 2003)

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che Milano è crocevia strategico per il Nord Italia, territorio popolato e complesso anche per la presenza o per il transito, riscontrati più volte anche in tempi recenti, di esponenti del terrorismo internazionale e della criminalità organizzata;

che il capoluogo lombardo si trova geograficamente in attiguità ai confini nazionali e, attraverso il *gate* aeroportuale di Malpensa, ad un passaggio giornaliero che riguarda il panorama mondiale;

che a Milano si sono verificati i casi di via Cermenate, l'anno scorso, in cui ha perso la vita il Vice Questore Scrofani, e quello del 5 maggio 2003, in cui tre persone sono state ferite e la signora Stefania Guaraldi Vinassa De Regny è stata crudelmente uccisa ad opera di un cittadino che, barricatosi nel proprio appartamento, prima di suicidarsi ha infine ucciso la giovane moglie;

considerato:

che, se gli uomini del Nocs – Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza – inviati da Livorno nella giornata del 6 maggio si fossero invece trovati già in città, le operazioni si sarebbero svolte con una tempestività differente, in tempi rapidi, data la preparazione specifica di tali professionisti e l'ineccepibile agire nell'emergenza con fermezza e determinazione;

che in una metropoli europea delle caratteristiche e dimensioni di Milano, dalla quale un elicottero delle Forze Speciali, in caso di necessità, potrebbe decollare da Linate e in un quarto d'ora o poco più – non impiegando diverse ore come avvenuto ieri – raggiungere tutto il Nord Italia e, tra le altre grandi città, Genova, Torino, Trieste o Venezia, è anacronistico e dispendioso per l'incolumità dei cittadini aspettare un Nucleo proveniente da fuori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare:

se sia possibile costituire anche a Milano un Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza in grado di fronteggiare le emergenze per tutto il Nord Italia;

se analogo Nucleo Operativo possa venire costituito anche per il Sud in una città del Mezzogiorno;

se tali lacune possano essere integrate distaccando uomini sia dal Nucleo di Livorno della Polizia di Stato sia da quello di Roma del Corpo dei Carabinieri.

(4-04481)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di Stato è stato istituito il 31 gennaio 1978 con compiti operativi antiterrorismo ed è divenuto uno dei più accreditati organi di polizia addestrati per eseguire operazioni ad alto rischio, come la liberazione di ostaggi, le irruzioni in ogni ambiente per la cattura di criminali e terroristi e, eccezionalmente, la protezione di alte personalità istituzionali italiane o straniere in particolari situazioni di pericolo.

Il Reparto interviene soltanto come unità di assalto al termine dell'attività informativa ed operativa svolta dagli uffici e dai reparti ordinari della Polizia di Stato, dunque, di regola, in «seconda battuta» rispetto ad essi, quando, cioè, si rende necessario un intervento risolutivo di particolare difficoltà, da condurre nelle condizioni di maggior sicurezza possibile.

Per questo motivo, le squadre dei NOCS operano sulla base di una accurata pianificazione della missione, definendo volta per volta tutti i dettagli dell'operazione, pur esistendo procedure di intervento «standard», praticabili cioè quando non vi è il tempo per organizzare piani di azione specifici e *ad hoc*.

Conseguentemente, di norma, è inevitabile il decorso di un sia pur contenuto e ragionevole arco temporale, anche ridotto a poche ore, tra il momento del fatto e l'eventuale intervento del Reparto.

Ovviamente il personale del NOCS necessita di un addestramento del tutto specifico, che prevede l'utilizzazione di spazi, ambienti ed attrezzature particolari; è pure necessaria una gestione unitaria ed integrata degli aspetti organizzativi, logistici, amministrativi e di sicurezza del Reparto medesimo.

Attualmente il NOCS si avvale del nuovo Centro Polifunzionale di Roma-Spinaceto, realizzato proprio per assolvere a tali esigenze; il centro è in grado di garantire uno standard addestrativo elevato ed unitario, dispone di strutture moderne e sofisticate, fra le quali la ricostruzione di diversi ambienti operativi (banca, aereo, scuola, vie cittadine, eccetera) e simulatori ad elevata tecnologia, di una pista di quattro chilometri per l'addestramento alla guida veloce in diverse condizioni di fondo stradale, nonché di attrezzature ginnico-sportive, fra le quali una piscina utilizzata anche dagli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

La eventuale suddivisione logistica del Nucleo, con la costituzione di nuove basi al nord ed al sud d'Italia, richiederebbe la realizzazione di altrettanti centri analoghi a quello di Roma, con un vantaggio operativo obiettivamente molto ridotto a fronte di serie controindicazioni di ordine

amministrativo, organizzativo, finanziario e persino sul piano della qualità dell'addestramento e della sicurezza del personale addetto al Reparto.

Del resto, le sua attuale organizzazione, strutturata in «team» di pronto impiego in allerta costante, gli permette, comunque, di intervenire, anche con mezzi aerei, su tutto il territorio nazionale nell'arco di poche ore ed in qualsiasi momento della giornata.

Infatti, per rendere possibile il trasporto di contingenti adeguati alle diverse esigenze, con la relativa attrezzatura e, all'occorrenza, con i mezzi speciali, l'Aeronautica Militare è impegnata a tenere costantemente a disposizione un aereo presso la base laziale di Pratica di Mare, in attuazione di una convenzione stipulata nel 1998, successivamente rinnovata.

La tenuta di un mezzo aereo di proprietà dell'Amministrazione, specificamente dedicato al Reparto in questione, è risultata infatti manifestamente non economica, poiché l'impiego del velivolo sarebbe comunque assolutamente saltuario.

Nel recente caso di Milano il tempo occorso per il trasporto del gruppo operativo dalla richiesta di intervento all'aeroporto di Linate è stato di quattro ore e mezza, a causa di difficoltà incontrate dall'Aeronautica Militare, il cui aereo era a Pisa.

Per evitare il ripetersi di simili inconvenienti, è stato avviato un confronto con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica per la ricerca di soluzioni in grado di integrare il supporto aereo esistente, garantendo al NOCS la effettiva disponibilità, in ogni circostanza, di aerei dislocati nella base più vicina.

È evidente che, anche sotto questo aspetto, la eventuale istituzione di nuove basi del Reparto in questione comporterebbe ulteriori difficoltà.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 luglio 2003)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dispone la maggiorazione delle pensioni minime fino alla concorrenza di 516,46 euro mensili per i soggetti di età superiore ai 70 anni o, se si tratta di invalidi totali, di età superiore ai 60;

che tale disposizione determina una stridente sperequazione nei confronti degli invalidi di età inferiore, ai quali continuano ad essere corrisposte pensioni di appena 218,65 euro mensili, cifra inferiore a qualsiasi minimo vitale;

che tale disposizione potrebbe presentare aspetti di illegittimità costituzionale, incidendo sui diritti soggettivi spettanti a persone che si trovano nelle medesime condizioni di invalidità e quindi nella stessa situazione di bisogno,

si chiede di sapere se il Governo non intenda intraprendere iniziative atte a porre rimedio alle mancate inadempienze e ingiustificate discriminazioni e che rispondano alle reali e urgenti richieste delle persone con disabilità.

(4-02671)

(17 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'incremento delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti pensionistici ordinari, per l'assegno sociale e per la pensione sociale, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro mensili, è stato generalmente introdotto in favore di soggetti in possesso del requisito di età anagrafica pari o superiore a settanta anni, ridotti in presenza di annualità di contribuzione.

La medesima previsione è stata opportunamente corretta, relativamente all'individuazione dell'età anagrafica cui è vincolato il beneficio, in favore degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, per i quali è stato disposto l'abbattimento a sessanta anni del requisito anagrafico

La *ratio* della disposizione è chiaramente quella di tutelare situazioni di *handicap* grave, che pongono il soggetto in condizione di dover usufruire con maggior frequenza di ausili sanitari, assistenziali o comunque di sostegno per la normale conduzione di vita, e si configura come ulteriore misura di protezione, logicamente ponderata in funzione delle necessità di contenere la spesa previdenziale.

Si è trattato, quindi, di un primo, significativo intervento diretto a potenziare gli esistenti strumenti di tutela per i casi di maggior emergenza sociale.

Il Governo, peraltro, intende proseguire la propria azione sul tema del riordino delle prestazioni economiche in favore dei cittadini disabili e ciò in occasione dell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo della legge 6 luglio 2002, n. 137, relativa al riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

In particolare la citata delega prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottati uno o più decreti legislativi, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 24 della legge n. 388 del 2000 e, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti ai soggetti affetti da minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, secondo i parametri indicati dalla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

EUFEMI, IERVOLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere:

se si sia a conoscenza che l'INPDAP non provvede alla liquidazione delle indennità di fine servizio nei confronti di migliaia di lavoratori a causa di una dichiarata mancanza di liquidità;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per non penalizzare i pensionati ai quali dopo anni di lavoro viene negato il tempestivo pagamento di quanto loro dovuto e per evitare poi aggravii finanziari per l'istituto di previdenza per il pagamento degli interessi moratori.

(4-03152)

(15 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto precisato dall'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.

I ritardi che si sono verificati nell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, tra la fine del 2001 ed i primi mesi del 2002, non sono riconducibili ad insufficienza di liquidità, ma vanno ascritti ad oggettive cause tecniche collegate all'avvio del nuovo sistema informativo adottato dall'Istituto, nonché al contestuale adeguamento della componente informatica alla moneta unica europea.

Superate tali difficoltà, l'Istituto ha raggiunto l'obiettivo di recuperare i ritardi verificatisi e si è ripristinata una situazione di normalità.

Si segnala inoltre che i ritardi con i quali l'Istituto ha provveduto a liquidare i trattamenti di fine servizio sono contenuti nel limite del 30 per cento avuto riguardo strettamente ai termini regolamentari, fissati dalla normativa vigente in 105 o in 270 giorni dalla data di cessazione a seconda della causa di cessazione stessa.

L'Istituto ha precisato che, per quanto riguarda la residua giacenza di pratiche pervenute negli anni precedenti, ha già predisposto ed attivato presso ogni sede provinciale opportuni piani di riduzione ed eliminazione e degli arretrati.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

FASOLINO. – *Al Ministro della salute* – Premesso:

che il settore della cosiddetta «medicina scolastica» costituisce la risposta ai bisogni sociali legati alle molteplici problematiche della realtà giovanile, realizzando una fondamentale attività di promozione della salute dei giovani nei delicati passaggi della crescita, psicologici e fisici;

che la medicina scolastica svolge attività relative alla attenzione sociale, all'educazione alla salute, a programmi ed interventi rivolti a ge-

nitori, insegnanti, operatori sanitari e alla prevenzione nell'intricato scenario del disagio giovanile;

che il disagio giovanile assume i connotati di una vera e propria emergenza di fronte al tragico aumento dei suicidi, della tossicodipendenza, dell'alcolismo, dell'anoressia, della bulimia e di altri disturbi del comportamento;

che le molteplici forme che assume il disagio giovanile richiedono una maggiore dotazione di personale qualificato da un punto di vista tecnico e da un'adeguata esperienza professionale;

considerato:

che la medicina scolastica è un'istituzione abilitata ad interventi globali di prevenzione primaria;

che il medico scolastico riveste un ruolo di primaria importanza, anche attraverso la costante partecipazione agli organi collegiali della scuola, nello studio e nella soluzione dei problemi inerenti la realtà giovanile;

che è in atto in alcune Regioni, contrariamente a quanto avviene negli altri Stati europei, una svalutazione del ruolo del medico scolastico, un ridimensionamento che potrebbe portare alla sua scomparsa istituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire operando, con propri provvedimenti, il riconoscimento dell'attività svolta dai medici scolastici in un settore importante quale è quello della sanità pubblica, mediante l'attribuzione della qualifica, con i benefici di legge, di «medici esperti in Adolescentologia» a tutti i medici della medicina dei servizi che abbiano svolto attività nel settore della medicina scolastica fino all'anno 2001 per un periodo minimo di cinque anni, e siano in possesso di un *curriculum* professionale che attesti la specificità del ruolo di prevenzione del disagio giovanile.

(4-04293)

(3 aprile 2003)

RISPOSTA. – Le molteplici forme in cui si esprime attualmente il disagio giovanile e, in particolare, l'abuso di sostanze psicotrope, legali ed illegali, e i disturbi del comportamento alimentare, richiedono risposte qualificate e complesse ai vari livelli disciplinari.

Pertanto, l'apporto delle discipline mediche, pur essenziale nella delicata fase dei processi evolutivi che interessano i soggetti in età scolastica, deve essere completato da quello di altre discipline nell'ambito di un lavoro di *équipe* o di rete che assicuri al disagio giovanile la disponibilità di un ampio spettro di risposte sul piano medico, psicologico e sociale.

La prassi dell'intervento integrato pluridisciplinare si è, del resto, già consolidata in molti ambiti di interesse socio-sanitario e la sua efficacia è ampiamente riconosciuta.

Appare, quindi, impropria l'attribuzione della qualifica di «esperto in adolescentologia» ai soli medici scolastici con esperienza specifica nella prevenzione del disagio giovanile, essendo la prevenzione del disagio giovanile un classico campo di interesse pluridisciplinare, soprattutto nella scuola.

Inoltre, non appare chiara l'utilità e la portata della attribuzione di tale qualifica sul piano dei citati benefici di legge, che non vengono ulteriormente specificati.

Si ritiene, comunque, che un'adeguata valorizzazione del ruolo del medico scolastico debba avvenire del tutto indipendentemente dall'attribuzione della qualifica in argomento, e per questa ragione detta valorizzazione appare meritevole di essere perseguita con un riconoscimento più specifico, cui il Ministero non mancherà di dirigere la propria attenzione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GUIDI

(21 luglio 2003)

FASSONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

alcuni Istituti della provincia di Torino – ed in particolare la Comunità educante della Scuola dell'infanzia paritaria/autorizzata di ispirazione cristiana «Asilo Infantile» di Villafranca Piemonte (Torino), e la Comunità educativa della Scuola dell'infanzia paritaria «Beata Vergine Consolata» di Giaveno (Torino) – lamentano la grave situazione nella quale versano le rispettive amministrazioni, a causa del prolungato ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62;

i predetti Istituti sono composti, rispettivamente, da 4 e 3 sezioni, impegnano 8 e 7 insegnanti, oltre a 2 e 3 non docenti, accolgono 110 e 88 bambini (tra cui taluni portatori di handicap), ed attendono ancora entrambi di ricevere il residuo 20% dei contributi per l'esercizio finanziario 2001 ed il 100% dei contributi a sostegno dell'attività prescolastica integrata dell'esercizio finanziario 2002;

l'ammontare dei predetti contributi era già stato comunicato alle scuole prima dell'estate 2002, e su quella base le amministrazioni avevano impostato l'organico complessivo e la programmazione per l'anno scolastico 2002-2003;

se i contributi non verranno accreditati entro brevissimo tempo, le scuole saranno costrette a ridurre l'offerta formativa ed a chiedere alle famiglie un ulteriore sacrificio economico, se non addirittura a sospendere l'attività. Ciò rappresenterebbe un grave danno per il territorio, nel quale le scuole operano rispettivamente dal 1856 e 1859, offrendo a tutte le famiglie un servizio di qualità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non condivida la necessità di scongiurare un evento che arrecherebbe grave pregiudizio civile e sociale, quale il venire meno di istituzioni educative radicate nel territorio;

se non intenda dare tempestive disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, ed il sollecito accreditamento agli Istituti di cui in premessa dei contributi dovuti.

(4-04386)

(16 aprile 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il pagamento dei contributi alle scuole dell'infanzia non statali della provincia di Torino.

Il problema delle scuole a cui si riferisce l'interrogazione è comune a tutte le scuole dell'infanzia non statali dell'intero territorio nazionale e può ormai considerarsi superato.

Sulla questione il Governo ha già riferito in Parlamento in occasione di analoghe precedenti interrogazioni. Da ultimo ha riferito il sottosegretario Caldoro in Commissione istruzione del Senato, nella seduta del 26 giugno scorso, il quale ha ampiamente illustrato i motivi del ritardo verificatosi nei pagamenti.

In quella sede è stato comunicato l'avvenuto pagamento dei contributi di competenza dell'esercizio finanziario 2001. Detti contributi ammontavano, rispettivamente, a lire 176.272.000.000 per il Capitolo 4150 (assegni, premi e sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali) e a lire 500.000.000.000 per il Capitolo 4151 (spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato).

Per quanto riguarda l'esercizio 2002, va premesso che lo stanziamento complessivo per i contributi alle scuole non statali di ogni ordine e grado, incrementato rispetto al precedente esercizio, ammontava a euro 527.474.475,00. Il 30% (euro 157.691.335,00) delle risorse finanziarie complessive è stato erogato direttamente dagli Uffici scolastici regionali con imputazione ai rispettivi capitoli per i contributi alle scuole non statali intestati ai centri di responsabilità regionali; per il restante 70% (euro 369.783.140,00) è stato invece costituito un fondo unico, il capitolo 1752, da ripartire con atto amministrativo a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

I competenti uffici scolastici periferici stanno ora provvedendo ai pagamenti alle scuole non statali destinatarie anche del restante 70% dello stanziamento complessivo. Ciò si è reso possibile in seguito agli impegni assunti in data 11 giugno 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, in Aula Camera, in sede di discussione di interrogazione a risposta immediata di analogo argomento, nonché in seguito alla circolare del 30 giugno 2003, n. 54, diramata dal Ministero – Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio.

Nella suddetta circolare del 30.6.2003 si fa presente che, con nota prot. n. 1009/P del 12 giugno 2003, è stata comunicata dal Servizio affari economico-finanziari l'assegnazione agli Uffici scolastici regionali delle somme relative all'integrazione dei finanziamenti per l'esercizio finanziario 2002 - resi disponibili, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 27498, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di una somma pari a euro 91.713.560,00 - nonché delle somme iscritte nel capitolo 1752 - Fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali - che rappresentano gli 8/12 (gennaio-agosto 2003) della spesa relativa all'esercizio finanziario 2003, per un importo complessivo pari a euro 243.232.988,00, in termini di competenza, e a euro 196.713.326,00, in termini di cassa. Nella medesima circolare è stata sottolineata l'esigenza di provvedere all'immediato pagamento degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2002 ed è stato anche fornito un piano di riparto, con relativi chiarimenti, che riassume l'intero quadro finanziario del 2002.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(17 luglio 2003)

FLORINO, NOVI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con delibera n. 10 del 14/7/2000 dell'Assemblea dei Comuni fu deliberata la costituzione della società mista «Genista S.p.a.» con il socio ARES S.c.p.A. di Bologna con un capitale di lire 200.000.000, così suddiviso: Cosmarina NA4 60 per cento - ARES S.c.p.a. 40 per cento. Alla Presidenza della società fu nominato il dottor Umberto Polese quale rappresentante del Consorzio Cosmarina, espresso dal principale comune del Bacino, Torre del Greco;

che la società fu costituita ai sensi dell'ordinanza ministeriale dell'Interno n. 2948 del 25.02.1999 articolo 17, comma 4, che specificava espressamente... «attività di cui al precedente articolo 2 (attività di sviluppo della raccolta differenziata) possono essere realizzate anche tramite la costituzione di Società miste..... I Consorzi sono tenuti a valutare prioritariamente la possibilità di associare, per la gestione del Servizio.... Consorzi di Comune, Aziende speciali e Società costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 142/90. Quindi, l'ARES fu scelta senza gara ad evidenza pubblica;

che il Consorzio Cosmarina NA4 dal 1° agosto 2001 ha ricevuto la gestione del Servizio di nettezza urbana del Comune di Ercolano, socio del Consorzio, e lo affidò direttamente alla propria società «Genista S.p.a.», senza esperire gara, in virtù del fatto che il Consorzio Cosmarina possedeva la maggioranza assoluta delle azioni (60 per cento);

che al socio ARES, a norma di Statuto, spettava la nomina dell'amministratore delegato, il quale in virtù dei poteri assegnatigli gestiva, di fatto, una società che al 31 dicembre 2002 fatturerà oltre 10 milioni di

euro derivanti dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Ercolano, a seguito della delibera consiliare n. 24 del 4 giugno 2001;

che la stessa società ha ottenuto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Torre del Greco in virtù delle numerose ordinanze del *sub* Commissario per l'emergenza rifiuti dottor G. Facchi;

che nonostante l'acquisizione di due comuni così importanti, la Società ha avuto problemi gestionali, fin dall'avvio, tali da provocare forti proteste sia da parte dei cittadini, sia delle istituzioni locali;

che un esempio di ciò è l'interrogazione congiunta che in data 19.07.2002 i Consiglieri comunali di Ercolano, avv. Ciro Pane di Forza Italia ed il dott. Giovanni Maddaloni di Rifondazione Comunista, hanno rivolto al Sindaco di Ercolano, prof. Luisa Bossa, chiedendo: «le motivazioni della mancata rescissione del contratto di appalto, a seguito delle numerose inadempienze dell'Azienda.....» nella gestione del primo anno di contratto;

che oltre ai problemi di gestione, stava maturando anche una difficile situazione di carattere finanziario tale da indurre il socio privato ARES, in un vero e proprio *blitz* assembleare a revocare la nomina, dell'amministratore delegato, a suo tempo fatta;

che a causa dei problemi di gestione creati ad Ercolano l'Assemblea della società Genista S.p.a. del 28.03.2002, riunitasi alla presenza solo del socio privato ARES (quindi con la presenza del 40 per cento del capitale sociale della Società) provvedeva «...alla revoca immediata, per giusta causa dell'ing. Franco Pacelli dalla nomina di amministratore delegato»...in virtù del fatto che risultano:....la criticità della continuità nella gestione del servizio, legata alla non giustificata inadempienza nell'acquisto dei mezzi previsti dal contratto (causa di rescissione in danno del rapporto contrattuale *ex* articolo 11 della Convenzione di servizio) entro la data del 1° marzo 2002,l'assenza di efficaci azioni atte a risolvere i disservizi più volte lamentati dal cliente..... l'immotivato ritardo nell'attivazione del programma di avvio della raccolta differenziata;

che nell'assemblea di bilancio il nuovo amministratore di Genista, precisò che a seguito della errata gestione, del vecchio amministratore delegato, dopo il primo anno di gestione, la società aveva accumulato perdite a tutto il 31.12.2001 di lire 372.072.035, cui si aggiungono perdite di euro 72.796,00 al 31.03.2002, come si evince nella relazione dell'amministratore delegato nell'assemblea della società dell'11 luglio 2002;

che a conferma di ciò il presidente del Consorzio Cosmarina, architetto Vella dichiarava a verbale, nella stessa assemblea che «il socio Cosmarina ritiene di doversi astenere in quanto coinvolgente le entrate dello stesso, elemento questo sul quale il rappresentante si ritiene sprovvisto di delega»;

che nonostante il presidente Vella si fosse presentato all'assemblea sprovvisto di delega, l'assemblea a seguito di tali rilevanti perdite, la parte straordinaria della stessa assemblea societaria deliberava di:

azzerare il capitale sociale di lire 200.000.000;

umentare il capitale sociale fino a euro 300.000,00 attraverso l'emissione di nuove azioni.

In quella stessa sede il socio «Cosmarina NA 4» dichiarava di voler sottoscrivere, per il momento, una porzione di azioni pari a 300 unità... per un valore di euro 205,00 e di liberarle mediante consegna in denaro. Inoltre, il socio Cosmarina dichiarava di riservarsi di sottoscrivere la residua porzione di propria competenza....;

che dal verbale del Consiglio di amministrazione del Consorzio Cosmarina che esamina le decisioni autonome del presidente Vella, si evince come la totalità dei consiglieri abbia fortemente criticato tale decisione, invitandolo a sottoporre la decisione al vaglio dell'assemblea dei comuni soci, convocazione tra l'altro avvenuta con grave ritardo;

che dal verbale di assemblea straordinaria della società Genista S.p.a., tenutasi in data 11.09.2002 si legge che «il Presidente ricorda che sono inutilmente trascorsi i termini senza che il socio Cosmarina abbia sottoscritto altre porzioni di capitale sociale», conseguentemente con ciò la maggioranza della società è passata nelle mani del socio privato ARES;

che nella stessa assemblea venivano, altresì, modificati gran parte degli articoli dello Statuto societario. In uno di questi si abbassava il numero dei consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di cinque (anziché i nove in carica) e si provvedeva anche a fissare una nuova assemblea per il giorno 17.10.2002 per nominare il nuovo Consiglio d'azienda. Quindi, si desume che il nuovo socio di maggioranza, ARES, con l'avallo del presidente di Cosmarina, aveva deciso di azzerare il consiglio d'azienda a suo tempo nominato, senza darne motivazione;

che questo fatto è puntualmente avvenuto in data 17.10.2002 con la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione in cui tutti i vecchi consiglieri di Cosmarina sono stati sostituiti, fatta eccezione per il consigliere Maddaloni, a suo tempo espresso da Cosmarina in rappresentanza del Comune di Ercolano;

che lo stesso presidente del Cosmarina, Vella, è stato nominato nel nuovo Consiglio d'amministrazione;

che il vecchio consiglio d'amministrazione si è riunito in data 4.10.2002 deliberando di incaricare un legale al fine di valutare gli atti e nell'eventualità, di opporvisi in tutte le sedi;

che è stata fissata una nuova assemblea dei soci, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per il giorno 19.11.2002, ponendo all'ordine del giorno l'annullamento degli atti effettuati su proposta del socio privato ARES, con l'avallo del presidente dei Cosmarina, architetto Vella, sempre sprovvisto di delega da parte dell'assemblea dei comuni soci,

si interroga il Ministro dell'interno per conoscere se sia a conoscenza delle turbolenze che hanno caratterizzato la società Cosmarina, protagonista di un appalto, quello di Ercolano, discusso, contestato e sospetto.

(4-03403)

(21 novembre 2002)

RISPOSTA. – Da elementi acquisiti tramite l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, i fatti esposti risultano attenersi all'appalto relativo al servizio di nettezza urbana del comune di Ercolano.

Per quanto concerne gli affidamenti, per il medesimo servizio, sul territorio del comune di Torre del Greco, conferiti prima al Consorzio di Bacino «Cosmarina 4» e per esso alla «GENISTA» SpA (periodo 1° ottobre 2001-31 ottobre 2002) e poi direttamente alla «GENISTA» SpA (periodo 1° novembre 2002-31 marzo 2003), si rappresenta che gli stessi scaturiscono direttamente da specifiche ordinanze emesse dal Sub-Commissario di Governo delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti da diverse ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per ciò che riguarda le vicende interne alla Società «Cosmarina 4», si fa presente che la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo riguarda specifici atti di gestione di servizi di carattere locale – nella fattispecie la gestione dei rifiuti – espressione di scelte che rientrano nell'autonoma attività istituzionale degli enti locali. Questi ultimi, ormai, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sono in posizione di pari ordinazione con lo Stato.

Ciò premesso, si precisa che non sono state al momento segnalate dal competente Ufficio territoriale situazioni pregiudizievoli per la salvaguardia degli interessi pubblici, in relazione all'ipotizzata sussistenza delle condizioni volute del legislatore per l'adozione della misura di rigore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 luglio 2003)

FORMISANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le vicende di cronaca nazionale si sono recentemente occupate della penosa situazione del signor Bernardo Romano, un lavoratore socialmente utile alle dipendenze del Comune di Cercola (Napoli). Il signor Romano è giunto all'estremo gesto del suicidio per la necessità di porre fine, in qualche modo, a una situazione di precarietà lavorativa che aveva portato alla miseria la sua famiglia;

Bernardo Romano faceva parte del gruppo di lavoro socialmente utile che fin dal settembre del '95 veniva impiegato nelle più svariate mansioni dal comune di Cercola; vista la durata del rapporto era legittimo prevedere e sperare, per il signor Romano, una stabilizzazione del posto di lavoro;

la normativa a sostegno di tale fattispecie (legge n. 608/96 – decreto legislativo n. 468/97 – decreto legislativo n. 81/00 e da ultimo la Convenzione tra il Ministero del lavoro e la regione Campania del 17 maggio 2002) registra notevoli ritardi nella sua applicazione;

l'interrogante chiede di conoscere:

lo stato di attuazione della Convenzione tra il Ministero del lavoro e la Regione Campania sottoscritta nel maggio 2002;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per incentivare l'occupazione nell'Italia meridionale e, in particolare, in Campania;

la quantificazione dei finanziamenti che il Governo intenda destinare per la problematica sovraesposta, anche nell'ambito della prossima finanziaria.

(4-02943)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. – In data 17 maggio 2002 è stata rinnovata la Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la regione Campania ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale sono state assegnate alla regione Campania risorse pari a euro 118.843.258,52 che possono essere utilizzate anche per il pagamento degli assegni ASU (Attività socialmente utili), con la finalità di agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili.

Tale convenzione prevede l'impegno della regione alla stabilizzazione, nel corso del 2002, del 20 per cento dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino regionale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità di preordinare risorse aggiuntive in favore delle situazioni di straordinarietà finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, e dell'articolo 9 della citata Convenzione, che stabilisce la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie alle regioni caratterizzate da situazioni di straordinarietà, sono state assegnate alla regione Campania, per l'anno 2002, risorse pari a euro 17.522.078,45.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

VIESPOLI

(21 luglio 2003)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di Gragnano, dopo numerose vicende che hanno fatto nascere forti sospetti di mala amministrazione e di collegamento con personaggi della criminalità organizzata, si è svolto un accertamento finalizzato all'eventuale scioglimento per infiltrazioni camorristiche secondo la legge vigente;

in particolare si sono analizzati gli episodi accaduti durante la campagna elettorale, e successivamente negli appalti relativi al trasporto sco-

lastico, all'igiene urbana e alla refezione scolastica, nonché nell'uso di immobili di proprietà del Comune stesso;

la stessa Magistratura e le forze dell'ordine hanno svolto e stanno tutt'ora svolgendo indagini in merito ai succitati episodi;

la Commissione d'accesso inviata dal Prefetto di Napoli ha terminato i suoi accertamenti nel dicembre 2002, manifestando al Ministro l'orientamento favorevole allo scioglimento;

il Comune di Gragnano ad oggi non ha ancora avuto nessun decreto di scioglimento e che in casi analoghi e per questioni di minor rilievo vi è stata una pronta e immediata proposta di scioglimento dal Ministero dell'interno,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che la Commissione competente ha consegnato le sue conclusioni e che la proposta della stessa sia per lo scioglimento;

se il Ministro non intenda procedere finalmente ad una decisione sullo scioglimento o meno del succitato Comune visto che sono passati tre anni dall'inizio della vicenda.

(4-04222)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. - Come evidenziato anche dall'onorevole interrogante il Prefetto di Napoli, su delega sottoscritta dal Ministro dell'interno in data 6 maggio 2002, disponeva con provvedimento del successivo 14 maggio l'accesso presso il Comune di Gragnano, ai sensi della normativa antimafia, per il tramite di una apposita Commissione.

Questo Ministero, il successivo 19 marzo, sulla base degli accertamenti svolti dalla predetta Commissione, esprimeva l'avviso che quanto rilevato dovesse costituire oggetto di apposito provvedimento di diffida da inoltrare alla Civica amministrazione di Gragnano, con invito a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a rimuovere le illegittimità ed irregolarità riscontrate, uniformando le vicende gestionali alle rispettive disposizioni di legge ritenute violate dal Collegio Ispettivo.

Il Prefetto di Napoli, pertanto, con provvedimento formale del 1° aprile scorso ha diffidato l'Amministrazione comunale di Gragnano ad ottemperare alle suddette prescrizioni entro il termine di 180 giorni dalla notifica del citato atto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(18 luglio 2003)

FORTE. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* -
Premesso che:

il regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio prevede, all'articolo 7, il cofinanziamento delle misure di arresto definitivo dei pescherecci;

gli importi dei relativi indennizzi da corrispondere agli armatori, fissati con decreto del 22 dicembre 2000, sono stati percentualmente decurtati, a seconda dei sistemi di pesca di cui la nave da demolire è dotata, col decreto 6 febbraio 2003;

le domande di demolizione vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione;

esistono situazioni particolari di armatori che, per improvvisi gravi motivi di salute, dovuti a patologie irreversibili, sono impossibilitati a proseguire l'attività e sono quindi privi del reddito, e non hanno altra scelta se non quella di richiedere l'arresto definitivo del natante per consentire la sopravvivenza del proprio nucleo familiare e per poter affrontare le spese di complesse e costose terapie mediche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, in tali casi debitamente documentati attraverso idonee certificazioni mediche, derogare alle decurtazioni apportate ai contributi per l'arresto definitivo stabilito nel decreto ministeriale 6 febbraio 2003;

se intenda, in tali casi, concedere priorità assoluta ai beneficiari, derogando dall'applicazione del principio dell'ordine cronologico abitualmente adottato nell'istruttoria delle domande.

(4-04833)

(26 giugno 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in oggetto, si ricorda che il decreto ministeriale del 5 febbraio 2003, recante modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività dello SFOP 2000/2006, ha inciso significativamente nella materia.

Tale decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, nel far riferimento non solo alla rimodulazione dei premi per l'arresto definitivo ma anche ai criteri di semplificazione e snellimento dei procedimenti di decisioni e di controllo che debbono informare l'attività amministrativa, si è posto come finalità il raggiungimento di precisi obiettivi.

Fra questi obiettivi, il primo è quello di adeguare lo sforzo di pesca, secondo quanto raccomandato dalla U.E., attraverso l'applicazione dei nuovi regolamenti comunitari (nn. 2369 e 2371 del 20 dicembre 2002), in modo da poter raggiungere e mantenere il livello di riferimento della flotta che permette di poter costruire nuove unità da pesca.

A tale proposito, uno degli strumenti di maggiore persuasione, secondo la Comunità europea, è rappresentato dagli incentivi alla demolizione dei motopescherecci, incentivi che in riferimento ai massimali di cui all'all. 4 del regolamento 2792/99 (tabella 1-2) sono diminuiti, con l'applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 2003, rispettivamente:

del 20 per cento per tutte le navi abilitate all'esercizio dell'attività di pesca col sistema «strascico» di lunghezza f.t. inferiore a 12 metri;

del 30 per cento per tutte le navi abilitate all'esercizio dell'attività di pesca «costiera locale» e per le navi abilitate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» di lunghezza f.t. fra 12-24 metri;

del 40 per cento per tutte le restanti unità da pesca.

Al riguardo, si evidenzia che al momento le domande pervenute, successivamente alla circolare del 7 luglio 2002, sono circa 1500 ripartite fra le regioni Obiettivo 1 e fuori obiettivo.

Le disponibilità finanziarie fino al 2006, assegnate alla misura «arresto definitivo» in relazione allo SFOP per le regioni dell'Obiettivo 1, ammontano a circa 68.500 milioni di euro; per quanto concerne, invece, le regioni appartenenti al fuori obiettivo ammontano a circa 25 milioni di euro.

In ordine a tale disponibilità finanziaria, è opportuno tener conto che, in ipotesi di accoglimento delle istanze relative alle regioni fuori obiettivo, per le quali sono giacenti, peraltro, presso gli Uffici competenti 137 domande, pervenute prima dell'emanazione della circolare del 7 luglio 2002, la spesa ammonterebbe, solo per esse, a circa 23 milioni di euro a fronte dei complessivi 25 milioni di euro disponibili.

Stante tale situazione, l'Amministrazione, proprio al fine di soddisfare il maggior numero di richieste e consentire gran parte degli aderenti all'iniziativa di essere ammessi al contributo, ha ritenuto opportuno rimodulare, con il decreto del 5 febbraio 2003, il premio da corrispondere.

Un ulteriore obiettivo del decreto è stato quello di calmierare il mercato, tenuto conto che il parametro di riferimento cui ricorrono i cantieri per stabilire i costi degli interventi manutentivi dei motopescherecci è valutato normalmente con riferimento anche al premio spettante per l'arresto definitivo.

Quindi, coloro che intendono continuare ad esercitare l'attività di pesca potranno ammodernare e, soprattutto, costruire il proprio peschereccio a prezzi «accessibili».

In tale prospettiva, l'iniziativa rappresenta una forma di garanzia anche per i giovani intenzionati a proseguire nell'attività dei propri avi.

Quanto alle problematiche specifiche oggetto dell'interrogazione, non si può non ricordare che l'Amministrazione è particolarmente attenta nel sollecitare costanti e continue interazioni con le associazioni interessate e nell'intraprendere senza soluzione di continuità un dialogo di confronto e di discussione con gli organismi comunitari, al fine di raggiungere soluzioni ottimali per la problematica del rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse aliueutiche.

Sulla base di queste premesse, in considerazione degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili, della necessità di pervenire ad una progressiva riduzione dello sforzo di pesca, unitamente ad esigenze primarie di certezza del diritto e di trasparenza dell'azione amministrativa, si deve precisare che non è possibile prevedere alcuna eccezione, in deroga alla rimodulazione introdotta con il decreto citato, in ordine al quantum da corrispondere a favore di coloro i quali aderiscono alla misura dell'arresto definitivo.

Infatti, riconoscendo a taluni soggetti il premio nella misura piena, ne deriverebbe, tenuto conto delle limitate disponibilità finanziarie, l'esclusione dal beneficio di altri richiedenti, in pregiudizio del primario obiettivo comunitario della riduzione dello sforzo di pesca.

Circa, poi, le modalità attraverso le quali si perviene all'erogazione del premio, si fa presente che il principio dell'ordine cronologico rappresenta un criterio secondario assunto a riferimento per l'ammissibilità al contributo, tenuto conto che le priorità vengono stabilite, nell'ordine di seguito indicato, sulla base dei segmenti della flotta per i quali non sono rispettati gli obiettivi annuali del Programma di orientamento pluriennale (POP IV):

- 4 H Mediterranea – Spadare;
- 4 H 1 Costiera – Piccola pesca costiera;
- 4 H 2 Costiera – Strascico;
- 4 H 7 Mediterranea – Strascico e volante;
- 4 H 6 Costiera – Polivalenti;
- 4 H 5 Costiera – Draga idraulica.

Inoltre, per quanto riguarda i natanti rientranti nel F.O., tenuto conto dell'attuale stato di crisi del settore, è assicurata priorità alle domande presentate ed a quelle giacenti presso l'Amministrazione aventi ad oggetto unità rientranti nella piccola pesca che esercitano l'attività con il sistema a strascico entro i limiti della pesca locale.

Si assicura, comunque, che nel perseguimento di una sempre maggiore semplificazione dell'azione amministrativa, tutte le iniziative realizzabili nel contesto della vigente normativa sono state intraprese affinché siano ridotte al massimo le difficoltà burocratiche e sia possibile soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza attraverso la previsione di tempi ridotti per l'istruttoria delle domande.

Del resto, lo stesso decreto del 5 febbraio 2003 ha stabilito una riduzione dei termini per l'esecuzione della attività di demolizione; questa, infatti, dovrà essere compiuta entro sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, in luogo del precedente termine di dodici mesi.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(21 luglio 2003)

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 80, comma 3, della legge n. 288 del 2000 (Legge Finanziaria 2001) dispone testualmente: «A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

cembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa»;

con informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001 e circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002 si sono stabiliti i criteri per l'attribuzione del beneficio in questione; in particolare, ai fini dell'attribuzione del *bonus* contributivo, è stato affermato che «il beneficio verrà calcolato, per un massimo di cinque anni, sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità o, nel caso del sordomutismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1970 (congenita o dall'età evolutiva), dall'inizio dell'attività lavorativa» (così, l'informativa dell'INPDAP citata);

contrariamente a quanto indicato dalle suddette circolari, dal testo della norma non si evince alcuna distinzione in ordine al diverso termine iniziale al quale far riferimento per il riconoscimento del beneficio in questione per le due categorie di lavoratori disabili considerate dal legislatore (da un lato, i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dall'altro gli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978);

in particolare, se la *ratio* della disposizione è di consentire, per tali categorie di soggetti, il beneficio del riconoscimento di un periodo massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ai soli fini del «diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (che determina la misura della pensione)» (così risulta dagli atti della Camera, pag. 55, testo della legge finanziaria articolo 68, comma 3, «Benefici pensionistici per i sordomuti e gli invalidi civili, licenziato dalla Commissione Bilancio), il criterio di calcolo del beneficio dovrebbe essere di riconoscere il citato *bonus* considerando tutta l'attività lavorativa per entrambe le categorie e non solo quella «svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto» (così, la circolare INPS, citata),

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché il predetto beneficio pensionistico a vantaggio dei lavoratori invalidi per qualsiasi causa di cui alla norma di che trattasi venga applicato con riferimento all'intero periodo dell'attività lavorativa – esclusi eventuali periodi di contribuzione figurativa, volontaria, ecc. – e non limitatamente al periodo di attività lavorativa prestata come invalido, consentendo, in tal modo, un congruo «scivolo contributivo» al fine di favorire concretamente l'anticipazione della pensione a particolari categorie di disabili.

(4-01713)

(13 marzo 2002)

VISERTA COSTANTINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 80, comma 3, della Finanziaria 2001, riconosce «...ai lavoratori sordomuti nonché agli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 74 per cento il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva;

la semplice lettura del testo di legge, manifesta senza possibilità di incertezza, l'intenzione del legislatore di considerare allo stesso modo i lavoratori sordomuti e quelli aventi una invalidità superiore al 74 per cento ai fini della concessione del beneficio;

in data 27 dicembre 2001 l'INPDAP mediante l'informativa n. 75, proponeva una interpretazione sorprendente del testo di legge, sancendo una vistosa disparità di trattamento tra le due categorie di invalidi;

viene infatti stabilito che «il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità o, nel caso del sordomutismo dell'inizio dell'attività lavorativa,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover dare indicazioni all'INPDAP affinché si attenga ad una interpretazione più rispettosa della volontà del legislatore, non limitando, quindi, il diritto acquisito dagli invalidi con la legge n. 388 del 2000.

(4-01443)

(13 febbraio 2002)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni indicate in oggetto viene lamentata una disparità di trattamento nell'applicazione della normativa di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nei confronti dei lavoratori invalidi per qualsiasi causa, rispetto ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

In proposito si fa presente che la *ratio* della citata norma è quella di ottenere una maggiorazione contributiva in favore delle categorie di lavoratori disabili individuati dalla norma stessa, e che, pertanto, risponde all'intrinseca finalità della disciplina in esame stabilire un nesso di corrispondenza tra riconoscimento dell'invalidità che dà titolo alla maggiorazione e attribuzione del beneficio.

È, peraltro, altrettanto evidente che considerare le due tipologie di invalidi alla stessa maniera realizzerebbe una disparità di trattamento non conforme al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione.

Occorre, infatti, tener presente che si considera sordomuto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, «...il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evo-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

lutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

Laddove il sordomutismo non presenti queste caratteristiche, che danno luogo ad un trattamento diversificato, occorrerà dimostrare, al pari delle altre categorie di invalidi contemplate dalla normativa, che l'attività lavorativa è stata svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto.

Si fa presente, infine, che la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 e l'informativa n. 75 del 27 dicembre 2001, con le quali l'INPS e l'INPDAP hanno, rispettivamente, diramato le istruzioni alle proprie sedi, per l'applicazione del citato articolo 80, comma 3, appaiono perfettamente in linea con quanto stabilito dalla norma stessa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

LAURO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso:

che la Corte di Giustizia dell'Unione europea con sede a Lussemburgo ha condannato l'Italia per la sua normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

che tale situazione è certamente generata dalla eccessiva burocratizzazione che ha contrassegnato la produzione legislativa nel nostro paese spingendo gli imprenditori in un vero ginepraio interpretativo di fronte a una serie numerosa di barriere che hanno ritardato e reso difficile l'applicazione delle norme relative;

che infatti l'Unione europea ha criticato e condannato l'esito insufficiente degli adempimenti contemplati dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e le mancanze e le carenze nella trasposizione delle direttive in leggi nazionali;

che già precedentemente vi era stata una identica pronuncia della Corte;

che parallelamente allo sviluppo di una società più complessa anche in materia di organizzazione del lavoro e di prevenzione degli infortuni e in genere nella materia della tutela della sicurezza crescono geometricamente gli adempimenti prescritti;

che è necessario semplificare tali procedure agevolando in ogni senso gli imprenditori e i *manager* che intendono mettersi in regola,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative voglia assumere il Governo per varare provvedimenti finalizzati alla semplificazione di tutte le procedure e le pratiche amministrative in materia di sicurezza del lavoro creando gli opportuni strumenti – uffici e servizi – e aggiornando la normativa vigente anche consentendo una continua azione di for-

mazione dedicata ricorrendo se necessario a strutture private di abilitazione e certificazione.

(4-04460)

(6 maggio 2003)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda le iniziative del Governo in tema di semplificazione delle procedure e pratiche amministrative in materia di sicurezza del lavoro, si fa presente che il disegno di legge di semplificazione, «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001», – in corso di emanazione – prevede all'articolo 3 il conferimento al Governo della delega ad emanare i relativi provvedimenti in base ai criteri e ai principi direttivi in essa stabiliti. In particolare l'articolo citato prevede il riordino e la razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, la modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie, nonché la realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione.

Per quanto riguarda la creazione degli opportuni strumenti organizzativi, il Governo vi potrà accedere in attuazione della delega di cui alla legge n. 30 del 2003, articolo 8, lettera *f*), che prevede – entro un anno dalla sua entrata in vigore – l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e del lavoro e, in particolare, per l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini della riorganizzazione dell'attività ispettiva.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(21 luglio 2003)

LAVAGNINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'inserimento lavorativo delle persone disabili è stato inizialmente disciplinato dalla legge n. 482/68 che, nel regolamentare organicamente l'istituto dell'assunzione obbligatoria, prevedeva che le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati con più di 35 dipendenti fossero tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette per un'ali-quota complessiva pari al 15 per cento del personale in servizio;

tale disciplina è stata completamente riformata dalla legge n. 68/99 il cui obiettivo è quello di promuovere il diritto al lavoro dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, che consentono cioè

di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto;

la legge in questione prevede tra l'altro l'obbligo per i datori di lavoro di inviare agli uffici competenti una certificazione dalla quale risulti il numero totale dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori disabili computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni per essi disponibili;

da fonti giornalistiche risulta che sono migliaia le imprese che non hanno mai presentato tali certificazioni, sfuggendo ad ogni controllo in merito alla corretta applicazione della normativa;

alcuni dati relativi a singole realtà indicherebbero una quasi completa omissione delle certificazioni richieste e fanno presumere che sull'intero territorio nazionale tale fenomeno possa assumere proporzioni ben più rilevanti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre immediatamente l'avvio di un'ispezione che accerti la reale consistenza del fenomeno elusivo, le sue dimensioni a livello nazionale, le ragioni che lo giustificano, al fine di adottare le misure necessarie alla puntuale attuazione delle norme in esame.

(4-02550)

(2 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, preliminarmente si fa presente che la legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 9, comma 6, prevede l'obbligo da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della citata normativa, di presentazione agli Uffici competenti di un «prospetto» contenente le informazioni richieste secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 22 novembre 1999.

Relativamente all'affermazione, contenuta nell'interrogazione, circa la mancata presentazione agli uffici competenti, da parte di migliaia di imprese, del prospetto in parola, si rappresenta che la stessa non è suscettibile di verifica da parte di questo Ministero, considerato che i datori di lavoro obbligati presentano il prospetto ai competenti servizi provinciali, e non al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, la rilevazione sul territorio è svolta dai servizi provinciali che hanno l'obbligo di segnalare all'organo ispettivo l'eventuale mancato rispetto degli obblighi o degli altri adempimenti previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio.

Si fa presente, infine, che l'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, prevede l'assoggettabilità dei datori di lavoro privati a sanzione amministrativa per la mancata presentazione, o per il ritardato invio del citato prospetto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(21 luglio 2003)

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a Roma, in località Tor Vergata, via Schiavonetti esiste un edificio per uso commerciale di proprietà dell'Inpdap;

l'edificio era stato acquistato dalla Cassa Pensioni Sanitari (confluita nell'Inpdap) nel 1992;

l'edificio fu acquistato dalla società Carcaricola Spa il 3 febbraio 1992 per lire 178,89 miliardi (92,38 milioni euro);

alla firma del contratto era stato stabilito, come di consueto, che la società venditrice si impegnava a garantire all'Ente il cosiddetto reddito garantito, a fronte del quale la società si impegnava a pagare all'Ente il 6 per cento annuo calcolato sul valore d'acquisto, che tale impegno prevedeva a garanzia una fidejussione, che malgrado l'impegno la società non ha versato mai una sola lira con un danno per l'Ente di 28,73 miliardi di lire (periodo 3 agosto 1993-20 febbraio 1996);

l'edificio è rimasto inutilizzato dal giorno dell'acquisto, che malgrado l'Inpdap paghi un servizio di vigilanza l'edificio versa in uno stato di abbandono e d'incuria – come mostrano le immagini della trasmissione Report trasmessa da Rai Tre il 21 aprile 2002 – e che nulla è stato fatto per valorizzare l'edificio malgrado la legge n. 410 del 2001 riguardante la dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali parli espressamente di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e in particolare l'articolo 3 alla lettera e) rimandi ad un futuro decreto ministeriale la definizione delle «modalità per la valorizzazione e la vendita dei beni immobili trasferiti»;

l'edificio di via Schiavonetti è entrato a far parte del blocco immobili Inpdap confluiti nel piano straordinario di vendita a seguito della legge n. 140 del 1997 affidato al Consorzio G6 Advisor, e che ad oggi, dopo sei tornate di aste, l'edificio risulta invenduto;

il prezzo base d'asta – che nella seconda fase, se risulterà ancora invenduto, sarà ulteriormente abbassato – è di euro 43,64 milioni, ovvero meno della metà del prezzo di acquisto del 1992;

che il valore dello stesso edificio è riportato nell'attuale bilancio Inpdap a 109,94 milioni di euro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano chiarire:

cosa sia stato fatto per valorizzare l'edificio, sia da parte dell'Ente, sia da parte della società di Gestione del lotto di riferimento;

quali soggetti all'interno dell'istituto e all'interno delle società di gestione si ritengano responsabili non solo della mancata valorizzazione, ma anche del degrado in cui versa l'edificio, elemento che non ne agevola certo la vendita;

se inserire l'edificio tra quelli disponibili per la vendita, senza una qualsiasi valorizzazione, non comporti una svendita dell'edificio con notevole danno per gli iscritti all'istituto;

quale debba considerarsi la cifra corretta di valutazione dell'immobile, se quella di bilancio (109,94 milioni di euro) o quella del prezzo base d'asta, peraltro andata deserta, (43,64), considerando che se la cifra cor-

retta dovesse essere quella determinata dal mercato, quella di bilancio dovrà considerarsi totalmente falsa.

(4-02214)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'INPDAP ha riferito quanto segue.

Nel 1992 la Cassa pensioni sanitari della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro (antecedentemente quindi all'istituzione dell'INPDAP, avvenuta in via definitiva nel 1994) acquistava dalla società Carcaricola il complesso immobiliare in argomento. Contestualmente veniva stipulato con la stessa società un contratto di locazione, con facoltà di sublocazione, per una durata di 9 anni a decorrere dalla data di consegna avvenuta il 3 agosto 1993, al canone annuo di 11.346.000.000 di vecchie lire, garantito da apposita fideiussione, peraltro mai presentata dalla società venditrice.

Attese le gravi inadempienze della menzionata società, consistenti nella consegna incompleta della documentazione prevista dal contratto e nella mancata corresponsione sia del deposito cauzionale che dei canoni di locazione, l'Istituto, subentrato nella proprietà dell'immobile, promuoveva un'azione di sfratto per morosità richiedendo, altresì, l'emissione di decreto ingiuntivo per gli importi dovuti a titolo di canoni.

Il pretore di Roma, con sentenza del 1998, accoglieva le richieste dell'Istituto dichiarando risolto il contratto di locazione e condannando la società venditrice-conduttrice al pagamento dei canoni dovuti, oltre le spese. A seguito dell'appello proposto dalla società Carcaricola avverso la predetta sentenza, il procedimento *de quo* ha attraversato tutti i successivi gradi di giurisdizione ed è ancora pendente.

Il protrarsi negli anni delle suddette vicende giudiziarie ha comportato inevitabilmente l'insorgere di conseguenti ulteriori problematiche in merito all'adozione di provvedimenti volti alla messa a reddito ed alla valorizzazione dell'immobile. Ciò nonostante, l'Istituto ha rappresentato di aver ricercato idonee soluzioni e promosso opportune iniziative al riguardo concretizzatesi, nel mese di agosto 2001, nella stipula di un contratto di locazione dell'intero immobile con la società Schiavonetti S.r.l. al canone di 3,5 miliardi di vecchie lire (euro 1.897.599,15) con scadenza fissata al 3 agosto 2010.

Per quanto attiene al valore dell'immobile indicato in bilancio, si rappresenta che il medesimo corrisponde al prezzo di acquisto.

Circa il divario tra il prezzo d'acquisto con quello a base d'asta, va fatto rilevare che all'epoca dell'acquisizione dell'immobile, tra i progetti urbanistici della capitale, assumeva particolare rilievo la creazione dello SDO, finalizzato al decentramento di alcune sedi ministeriali a sud della città; era quindi prevedibile una notevole espansione edilizia ed uno sviluppo commerciale dell'intera zona, connessi, non soltanto, alla costruzione di appositi edifici presso i quali trasferire le predette attività pubbli-

che, ma anche al concomitante fabbisogno di alloggi abitativi e negozi nelle loro adiacenze.

La mancata completa attuazione di tale progetto non ha consentito di realizzare, per la località in argomento, le caratteristiche della zona in espansione, con la conseguenza che il prezzo a base d'asta è stato congruito sulla base dei valori espressi al momento dal mercato immobiliare.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che, durante la seconda guerra mondiale, lo Stato nazista sfruttò milioni di uomini e donne quali lavoratori coatti e in regime di schiavitù attraverso deportazione, internamento, prigionia, fino all'annientamento, violando tutti i diritti umani;

che tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945 oltre 700 mila militari e civili deportati ed internati in Germania, per 20 mesi, giorno dopo giorno furono costretti a servire l'economia e la macchina bellica del regime hitleriano che, aggirando l'osservanza delle norme dei trattati internazionali, li privò dello *status* di prigionieri di guerra, sottoponendoli, nella maggioranza dei casi, a trattamenti inumani;

che le ingiustizie e le sofferenze subite non possono essere risarcite se non in misura simbolica e un qualsiasi indennizzo arriva comunque troppo tardi per coloro i quali hanno perso la vita;

che questi nostri concittadini, oggi tutti ultraottantenni, attendono da tempo l'accoglimento delle domande di indennizzo avanzate;

che, come gli interroganti hanno avuto modo di sapere attraverso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la stragrande maggioranza delle richieste presentate da civili italiani è stata sinora respinta;

che l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione ha provveduto, unitamente ad altre iniziative, alla predisposizione ed alla assistenza gratuita di un ricorso avverso le decisioni di esclusione da parte della OIM ed al quale hanno aderito, per il tramite dell'Associazione stessa, circa 10 mila nostri concittadini perseguitati dal nazismo;

che a distanza di più di 50 anni, ad avviso degli interroganti, occorre infatti riconoscere lo *status* di prigionieri di guerra a tutti i cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale, a quanti hanno dedicato alla patria una parte importante della loro esistenza, pagando con la vita, con mutilazioni e con sofferenze e sacrifici personali di ogni genere,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia intrapreso il Governo per giungere, in tempi rapidi, ad una soluzione della questione che si trascina ormai da troppo tempo e che riguarda nostri concittadini che hanno pagato duramente la loro opposizione al nazismo;

in particolare se e quali iniziative siano state prese in merito al riconoscimento dello *status* di prigionieri di guerra da attribuire ai nostri soldati internati nella Germania nazista.

(4-04769)

(18 giugno 2003)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri coglie l'opportunità dell'interrogazione parlamentare in parola per fornire una dettagliata illustrazione della questione relativa all'indennizzo per i lavoratori coatti durante l'ultima guerra mondiale.

Il 14 luglio 2000, il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. Sin dall'inizio, la legittimazione degli ex Internati Militari Italiani (IMI) ad ottenere l'indennizzo è stata posta in dubbio da parte tedesca, in quanto la legge esclude espressamente che di essa possano beneficiare gli ex prigionieri di guerra. Come tali vengono oggi considerati gli IMI, benché ciò sia contraddetto dal trattamento ad essi inflitto a suo tempo.

La questione è stata seguita dal Ministero degli affari esteri con la massima attenzione sin dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di tale gruppo di connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. Una delegazione Esteri-Difesa ha illustrato alle autorità tedesche, nel novembre 2000, una memoria storico-giuridica sullo *status* speciale degli IMI. Infatti, ai militari italiani deportati dopo l'8 settembre 1943, e successivamente impiegati come lavoratori coatti in campi di concentramento ed imprese industriali e agricole, non fu mai applicata la Convenzione di Ginevra del 1929 che regolava il trattamento dei prigionieri di guerra, mentre è incontrovertibile il fatto che essi si trovarono a subire misure punitive e di limitazione della libertà personale nonché a svolgere lavoro forzato, non retribuito, in condizioni inumane.

Il Governo tedesco ha quindi deciso di incaricare un esperto giuridico, il professor Tomuschat, di approfondire la questione e di fornire un parere sull'ammissibilità degli IMI alle provvidenze della legge. Il 3 agosto 2001 il professor Tomuschat ha indicato che gli IMI debbono essere giuridicamente considerati quali prigionieri di guerra, anche se non furono trattati come tali e ritenuti quindi, in linea generale, esclusi dai benefici. Tale tesi è stata fatta propria dal Governo tedesco con comunicato

dell'11 agosto successivo. Il Kuratorium della Fondazione ha formalizzato tale esclusione l'11 ottobre 2001.

Da parte italiana si è fortemente deplorato, con molta franchezza, un giudizio che si ritiene ingiusto e non corredato dai fatti. È stata pertanto rappresentata alla parte tedesca la necessità di sviluppare, in spirito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca, al fine di individuare iniziative congiunte atte a fornire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dagli IMI.

Si ricorda infine che, per corrispondere alla giuste proteste di coloro che si sentono indebitamente esclusi dai benefici della legge tedesca, il Parlamento italiano sta attualmente esaminando alcuni progetti di legge a favore delle vittime italiane, militari e civili, del regime nazista: tali progetti prevedono l'istituzione di un fondo, aperto anche ai contributi di enti privati e pubblici stranieri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(17 luglio 2003)

MARTONE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.* – Premesso che su esposto dei cittadini di Cogorno (Genova) in data 31/03/98 veniva inoltrata alla Regione Liguria una interrogazione riguardante la regolarità delle procedure per l'attuazione di un campo sportivo in località S. Martino del Comune di Cogorno a cui è seguita una risposta scritta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica Dott. Fabio Morchio;

considerato che:

dopo l'indizione della gara d'appalto e il conseguente inizio dei lavori vi è stata un'indagine della magistratura che ha portato all'imposizione di un sequestro penale dell'intera area di cantiere in data 16/06/00;

dopo il dissequestro avvenuto alla fine del 2000 i lavori non sono più proseguiti in quanto a seguito delle indagini svolte si devono ancora individuare interventi che portino ad una preliminare bonifica dell'area;

sull'intera vicenda non sono state fornite né dall'Amministrazione Comunale di Cogorno né dall'Amministrazione della Regione Liguria le doverose informazioni su tutti gli atti pubblici intercorsi,

si chiede di sapere:

quali procedure di controllo siano state applicate dalla Provincia di Genova e dalla Regione Liguria agli atti amministrativi adottati dal Comune di Cogorno per la realizzazione dell'opera, con particolare riguardo ai finanziamenti pubblici e alla conformità delle opere progettate alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti;

quali siano i risultati delle verifiche effettuate dall'ARPAL ed i criteri di valutazione adottati;

l'attuale stato delle procedure del TAR della Liguria in merito alle domande di ricorso depositate nel 1999 e nel 2001.

(4-03260)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nuovo titolo V della Costituzione ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, conferendo loro specifiche funzioni che esercitano in materia del tutto autonoma, nel pieno rispetto della legge all'interno della sfera loro assegnata.

Gli eventuali interventi da parte dell'Amministrazione centrale debbono, perciò, essere limitati da specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Ciò premesso si riferiscono le notizie apprese dalla Prefettura-UTG di Genova in ordine alla vicenda segnalata.

L'Amministrazione provinciale di quel capoluogo, a seguito di un esposto ricevuto nel maggio 1997, ha attivato la verifica di legittimità dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di un campo sportivo in località di S. Martino del comune di Cogorno.

L'esito di tale controllo evidenzia la conformità del progetto, per la realizzazione del campo di calcio, alla normativa urbanistica allora vigente.

Nel marzo 1998 la Regione Liguria approvava il nuovo strumento urbanistico generale, con effetto di integrale subdelega alla Civica Amministrazione delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, oggi sostituito dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Generale, il Comune di Cogorno comunicava alla Provincia l'avvenuto rilascio di una nuova autorizzazione paesistico-ambientale – la precedente autorizzazione regionale era scaduta –, l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del campo sportivo (1° lotto funzionale) e l'avvio delle necessarie procedure espropriative.

L'Amministrazione provinciale precisa, inoltre, che la destinazione impressa dal nuovo strumento urbanistico generale, che classifica «C» l'area in cui è prevista la realizzazione del campo sportivo, ossia aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, confermava l'ammissibilità di tale intervento.

Inoltre sotto il profilo urbanistico il predetto Ente non ha ravvisato la sussistenza di elementi che giustificassero l'avvio d'ufficio di una verifica di legittimità delle nuove deliberazioni comunali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(18 luglio 2003)

MASCIONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con la riforma della scuola secondaria scompare la straordinaria tradizione degli Istituti d'Arte pregiudicandone ogni possibile prospettiva;

questo atto del Governo tradisce l'attesa di decenni verso il riconoscimento di un ruolo unico nel panorama scolastico italiano;

in un sistema che suddivide in modo categorico formazione professionale e struttura dei licei l'Istituto d'Arte avrebbe dovuto svolgere una funzione preziosa ed originale, coniugando pensiero e creatività in un laboratorio permanente di educazione artistica ed inserimento professionale;

l'attuale bozza di decreto interministeriale, nel prevedere l'aumento fino a venti del numero degli studenti per rendere operativa una sezione (notizia data alle scuole solo al termine delle iscrizioni), penalizza l'Istituto Statale d'Arte «Mengaroni» e con esso l'intera città di Pesaro e le sue tradizioni artistico-artigianali che nella ceramica avevano toccato forse il livello più alto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda modificare il suo orientamento per impedire che una scelta puramente economica provochi una ferita insanabile non solo ai tanti giovani ed insegnanti che in questa scuola hanno investito la loro professionalità e le loro aspirazioni, ma anche all'intera comunità.

(4-04480)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione proposta è stata risolta positivamente.

Questa Amministrazione, infatti, con la nota prot. n. 1021 del 24 aprile 2003, nel richiamare l'articolo 321 del decreto ministeriale n. 331 del 1998, che detta regole sulla formazione delle classi delle scuole ubicate in aree geografiche particolarmente disagiate, ha interessato i competenti Direttori Generali Regionali invitandoli a porre in essere tutti gli interventi intesi a garantire una applicazione flessibile delle citate norme, al fine di evitare soluzioni traumatiche che avrebbero potuto limitare attitudini e vocazioni degli allievi e nella salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro Paese.

È stata pertanto rappresentata ai suddetti Direttori regionali l'opportunità di consentire, per l'istruzione artistica, in considerazione della particolare valenza di molteplici indirizzi di studi, nell'ambito del contingente regionale assegnato, limitati scostamenti rispetto al numero di 20 alunni previsti per la costituzione di ciascuna prima classe, qualora ricorrano le già ricordate esigenze.

Per quanto sopra espresso si precisa che presso l'istituto statale d'arte «Mengaroni» di Pesaro è stato autorizzato il funzionamento della prima classe della sezione di Ceramica.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(17 luglio 2003)

MASCIONI, BASTIANONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

domenica 16 marzo 2003 si è svolta a Pesaro la partita di calcio di serie C 1 fra la Vis Pesaro e la Sambenedettese;

era previsto l'arrivo a Pesaro di oltre mille sostenitori della Sambenedettese;

per precedenti esperienze, che avevano visto protagonista la tifoseria sambenedettese, c'era viva preoccupazione per l'evento sportivo;

la programmazione della partita in relazione a tutto il problema della sicurezza era stata oggetto di diverse riunioni tra i responsabili della sicurezza, l'amministrazione comunale e rappresentanti della società calcistica pesarese;

nonostante l'opposizione di Comune e società sportiva, gli organi preposti all'ordine pubblico hanno disposto una diversa collocazione della tifoseria pesarese trasferendola dalla tribuna da essa solitamente occupata, per far posto ai tifosi della Sambenedettese;

questa decisione ha creato forte malcontento tra la tifoseria locale che ha polemicamente disertato la partita dando vita ad altre forme di protesta;

un corteo di tifosi pesaresi ha effettuato una manifestazione non autorizzata giungendo a Piazza del Popolo, nel cuore della città, dove si svolgeva il «mercato dell'antiquariato», creando sconcerto fra i cittadini e gli operatori;

la città di Pesaro per le sue pacifiche e civili tradizioni non intende accettare eventi di simile natura;

le forze dell'ordine hanno comunque agito con impegno lodevole ed efficacia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda verificare la dinamica degli eventi in maniera che in futuro, nel caso si ripetessero situazioni di questo genere, si giunga a determinazioni, in ordine allo svolgimento delle manifestazioni, ampiamente condivise anche da parte del Comune e della società sportiva, fatte salve naturalmente tutte le ragioni di sicurezza per i cittadini e per le cose.

(4-04193)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, riguardante le misure predisposte per garantire l'ordine pubblico in occasione dell'incontro di calcio «Vis Pesaro-Sambenedettese», valevole per il campionato nazionale di serie C/1 svoltosi a Pesaro il 16 marzo scorso, va premesso che lo Stadio «Tonino Benelli», teatro dell'incontro calcistico, presenta caratteristiche poco idonee per la sicurezza.

L'impianto sportivo è, infatti, ubicato in pieno centro urbano ed è servito da una viabilità angusta e tortuosa, ha evidenti carenze strutturali e possiede una sola tribuna, con una capienza di circa 700 posti, che abitualmente viene destinata ai tifosi della squadra ospite.

La partita Vis Pesaro-Sambenedettese era considerata a rischio sia per i pessimi rapporti esistenti tra le opposte tifoserie – che in precedenti incontri avevano già dato vita a incidenti – sia per l'arrivo di un numero consistente di tifosi al seguito della squadra ospite, stimato intorno alle 1500 unità.

Si è quindi reso necessario spostare i tifosi ospiti nella tribuna definita «prato», normalmente occupata dagli ultras locali, proprio perché offriva maggiori garanzie avendo una capienza di circa 2000 posti.

Le decisioni adottate sono state concordate dalle Autorità competenti nel corso di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alle quali hanno sempre partecipato rappresentanti della Società sportiva «Vis Pesaro», oltre che, ovviamente, il Sindaco di Pesaro, membro di diritto del Comitato.

In quella sede sia l'Amministrazione Comunale che la Società calcistica, dopo iniziali perplessità, hanno convenuto che lo spostamento dei tifosi locali in altro settore dello stadio fosse necessario al fine di garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della gara.

Di fatto ciò ha consentito che la manifestazione sportiva si svolgesse nel pieno rispetto della legalità.

Solo all'esterno dello Stadio si sono verificati episodi di violenza prontamente affrontati dalle Forze dell'Ordine.

Prima dell'inizio della partita tre ultras pesaresi hanno infranto la vetrina di un negozio: gli stessi, successivamente identificati, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Subito dopo una cinquantina di ultras hanno tentato di avviare un corteo dal campo sportivo per dirigersi verso l'abitazione del Sindaco di Pesaro, ritenuto responsabile, a loro dire, della mancata costruzione di un nuovo Stadio.

La presenza delle forze dell'ordine ha però scongiurato qualsiasi turbativa disperdendo i manifestanti per le vie limitrofe; i più facinorosi sono stati fermati, sempre nei pressi dello Stadio, identificati e deferiti all'Autorità Giudiziaria.

In una successiva riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alle misure per la partita «Vis Pesaro-Teramo», in occasione della quale era stato annunciato l'arrivo di oltre 1000 tifosi teramani, l'Amministrazione Comunale e la Società di calcio pesarese hanno spontaneamente deciso di innalzare, per l'occasione, una tribuna ospiti al

fianco di quella esistente, dalla capienza di circa 1100 persone, e di predisporre un transennamento fisso per il filtraggio e l'allontanamento tempestivo dei tifosi senza biglietto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 luglio 2003)

MONTALBANO, ROTONDO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con determinazione n. 447 dell'8 aprile 2003 del commissario straordinario dell'I.N.P.S., avv. Paolo Sassi, si è avviato un processo di accentramento e ridimensionamento delle articolazioni territoriali dell'Istituto, con particolare riferimento a quelle del Centro e del Sud del Paese;

sono state fra l'altro impegnate le direzioni regionali competenti al fine di predisporre appositi piani di fattibilità per la trasformazione in agenzie delle direzioni sub-provinciali di Piombino, Città di Castello, Cassino, Sulmona, Avezzano, Aversa, Nocera Inferiore, Battipaglia, Casarano, Lamezia Terme, Rossano Calabro, Sciacca, Noto, Iglesias;

tale determinazione troverebbe fondamento in un generico quanto contraddittorio «processo di virtualizzazione» aziendale e «delocalizzazione» dell'offerta dei servizi a cui le realtà territoriali menzionate non sono adeguatamente preparate sul piano socio-economico ed intrinsecamente aziendale;

le articolazioni territoriali dell'Istituto e le direzioni sub-provinciali svolgono un ruolo difficilmente sostituibile soprattutto nel rapporto proficuo e diretto con i cittadini e l'utenza;

la trasformazione delle direzioni sub-provinciali in agenzie comporterebbe incontestabili effetti negativi sul personale, che subirebbe una riduzione d'organico e una forzata mobilità, e sull'utenza, che vedrebbe soppressi numerosi servizi di grande rilevanza;

la determinazione in oggetto appare affrettata ed intempestiva anche in considerazione che la medesima esaurirà la sua funzione il 30/06/2003,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover sospendere gli effetti della determinazione n. 477 dell'8 aprile 2003;

se non si ritenga di convocare tempestivamente i rappresentanti degli enti locali interessati e delle organizzazioni sindacali e professionali al fine di valutare e verificare opportunità, forme e tempi di iniziative così rilevanti e delicate.

(4-04425)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto precisato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L'INPS ha da tempo promosso una politica di decentramento territoriale, quale elemento di sviluppo strategico, allo scopo di rispondere alle esigenze di avvicinamento del servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.

A tal fine, sono state adottate molteplici iniziative che hanno portato ad una presenza capillare dell'Istituto sul territorio.

Peraltro, attualmente, alla luce delle limitazioni di ordine finanziario poste dalla legge finanziaria per il 2003, nonché in considerazione dei mutamenti socio-ambientali avvenuti negli ultimi anni e dei progressi della telematica, si è reso necessario ridisegnare il modello di decentramento territoriale, considerato anche il mutato assetto organizzativo dell'Ente, articolato sui nuovi canali di comunicazione, in un processo di delocalizzazione dell'offerta dei servizi.

Al momento, anche al fine di valutare la fattibilità del nuovo modello organizzativo di decentramento dell'Istituto, relativamente alle varie realtà locali, e vista la portata delle problematiche connesse, non si è concretizzata alcuna trasformazione delle direzioni subprovinciali, essendo stata sospesa la determinazione commissariale n. 477 dell'8 aprile 2003.

L'Istituto sta, infatti, elaborando una revisione del modello strategico di decentramento in relazione al riassetto logistico-funzionale delle Regioni, in modo da renderlo più coerente alle mutate esigenze dell'utenza.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

MUZIO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

in data 26 maggio 2002 si sono svolte a Martina Franca le previste elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco;

il signor Leonardo Conserva è risultato eletto al primo turno;

a partire dal novembre 2001 era stato nominato commissario straordinario per gestione del Comune di Martina Franca il dottor Carlo Sessa;

in data 14 giugno 2002 il dottor Sessa, con l'assistenza del Vice segretario generale, dottor Giovanni Simeone, adottava la seguente serie di provvedimenti: approvazione progetto di ERP in contrada Montetullio (delibera 140);

localizzazione area ai sensi dell'articolo dell'articolo 51 della legge n. 865/71 e approvazione progetto di ERP in via Guglielmi (delibera 141);

approvazione progetto di ERP in località Giuliani (delibera 142);

approvazione progetto di ERP in contrada Pergolo (delibera 143);

localizzazione area ai sensi dell'articolo 51 della legge 865/71 ed approvazione progetto di ERP in località Giuliani (delibera 144),

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda porre in essere per la valutazione di impatto ambientale di queste costruzioni, modificate in altezza rispetto ai progetti originari;

quali siano, inoltre, i reali motivi che hanno determinato l'adozione delle suddette delibere pochissimi giorni dell'insediamento del Sindaco e della nuova Giunta, considerato che neanche vale il presunto motivo di calmierare i prezzi delle abitazioni a fronte di urgenza di nuovi vani, posto che le suddette costruzioni potranno essere ultimate in un termine di quindici anni;

se non si ritenga, inoltre, di verificare la liceità delle suddette delibere, considerato che sia il commissario prefettizio che il vice segretario comunale non potevano non essere a conoscenza del fatto che lo strumento normativo alla base delle delibere in oggetto – proprio perché complessivamente si era raggiunto uno specifico parametro – non poteva essere riferito all'articolo 51 della legge n. 865/71, bensì al piano di zona;

quale sia, infine, il parere sul fatto che le precedenti amministrazioni, fin dal 1985, avevano dato incarico a professionisti quali l'Ing. Recchia e l'Ing. Prof. Dal Sasso – tecnici del settore urbanistico – di redigere l'adeguamento del piano regolatore generale (peraltro con elaborati, studi e proposte già consegnati), adeguatamente vanificato da queste delibere.

(4-03475)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata, da notizie acquisite tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo risulta che, effettivamente, il Dr. Carlo Sessa, nominato Commissario Straordinario a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Martina Franca, provvedeva ad approvare, in data 14 giugno 2002, alcuni provvedimenti in materia edilizia, portando così a conclusione procedimenti da tempo avviati e già definiti.

Per quanto concerne la mancata verifica di valutazione d'impatto ambientale cui si fa riferimento è stato osservato che la normativa vigente in materia la prevede solo per particolari categorie di opere, tra le quali non sembrano rientrare le civili abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica, e che, peraltro, detta verifica sarebbe da effettuarsi all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e non in fase di localizzazione degli interventi.

È stato altresì fatto presente che i provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario sono intervenuti a conclusione di una procedura già avviata da mesi ad istanza di parte che, come tale, necessitava di una risposta ai sensi della legge n. 241/90. Detti provvedimenti hanno ultimato un procedimento tecnicamente definito, non essendosi rinvenuta alcuna indicazione o giustificazione che legittimasse un diverso operato.

È stato inoltre notato che la liceità degli atti assunti è documentata in atti dagli organi tecnici a ciò preposti, che hanno assentito all'applicazione dell'art. 51 della legge n. 865/71, cosa ben diversa dai cosiddetti «piani di zona».

È stato infine sostenuto che l'adeguamento del Piano Regolatore Generale, ancora in corso, ancorché commissionato sin dal 1985, non congela l'attività urbanistica dell'Amministrazione Comunale che, anzi, ripetutamente da quella data in poi ha introdotto numerose varianti di vario genere e tipo, ivi comprese localizzazioni *ex art.* 51 della legge n. 865/71, già adottate dalle precedenti amministrazioni.

In base alle suesposte argomentazioni, l'operato del Commissario Straordinario appare essere stato conforme alle disposizioni di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(18 luglio 2003)

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità.* – Premesso:

che il 19 febbraio 2002 il «Corriere della Sera» ha riportato una dichiarazione sui temi della droga e della famiglia rilasciata dal Ministro in indirizzo, che recita testualmente: «Non posso sentir dire che le droghe sono tutte uguali senza distinzione tra quelle pesanti e leggere»;

che in altro articolo, apparso su «La Stampa» del 20 febbraio 2002, lo stesso Ministro ha sostenuto che «gli omosessuali sono una minoranza che va tutelata, la questione delle coppie di fatto non si può ignorare»;

che la recente emanazione, da parte dello stesso Ministro, del decreto che istituisce una Commissione per «i diritti degli omosessuali» – che inizierà la propria attività con una ricerca normativa in merito al «matrimonio omosessuale» vigente in altri Paesi – non si discosta dall'impostazione del precedente Dicastero di centro-sinistra;

che le attività istituzionali tese al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, anche omosessuali, sono state intraprese per la prima volta dal Governo D'Alema, incontrando forti resistenze non solo nel mondo cattolico;

che l'allora ministro Livia Turco dichiarava in proposito: «Con i Governi di centro-sinistra, nelle politiche sociali abbiamo fatto grandi passi in avanti sul riconoscimento di legami diversi dalla famiglia tradizionale, pur senza intervenire sulla sua definizione giuridica. Vorrei proseguire, arrivando al riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto. Ma questo crea problemi anche ai settori più avanzati della cultura cattolica» (cfr. «Il Manifesto» del 23 agosto 2000),

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di rivedere la decisione di reintrodurre le commissioni per i diritti degli omosessuali e

di contribuire, piuttosto, all'auspicato rilancio dell'istituto della famiglia tradizionale e naturale basata sul matrimonio tra un uomo e una donna.

(4-01923)

(9 aprile 2002)

RISPOSTA. – Appare opportuno, prima di entrare nel merito della questione specifica contenuta nell'atto ispettivo, fornire alcune indicazioni. Contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, nell'attuale legislatura presso il Dipartimento per le Pari Opportunità non è stata istituita alcuna Commissione per «i diritti degli omosessuali»; si precisa anzi che – nell'ambito di una riorganizzazione generale degli organismi collegiali del Dipartimento per le Pari Opportunità – è stata sciolta la Commissione denominata «Diritti per l'identità di genere» istituita dal precedente Ministro per le Pari Opportunità on. Katia Bellillo. Successivamente, con decreto del 18 gennaio 2002, è stato istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, un gruppo di studio, presieduto dal Prof. Ferdinando Aiuti, denominato «Sessualità, discriminazioni ed integrazione sociale», cui sono stati affidati i seguenti compiti:

a) procedere alla disamina delle problematiche di carattere istituzionale e normativo che a tutt'oggi, direttamente o indirettamente, possono risultare discriminatorie in riferimento ai diversi orientamenti sessuali;

b) elaborare proposte dirette a rimuovere ogni causa di discriminazione;

c) procedere all'approfondimento relativo alle tematiche inerenti ai disagi familiari legati alla sessualità;

d) contribuire a migliorare la conoscenza e la diffusione delle informazioni e dei dati sulla sindrome da immunodeficienza acquisita e sulle altre malattie sessualmente trasmissibili;

e) prestare consulenza al Ministro per le pari opportunità nelle materie di cui ai precedenti punti.

Il citato Gruppo di studio, come si evince dai compiti attribuitigli, non si occupa né si occuperà della questione dei matrimoni omosessuali, non essendo stata accolta la richiesta di trattazione di tale argomento, pur avanzata da uno dei componenti.

La decisione di istituire il Gruppo è stata, tra l'altro, determinata proprio dall'esigenza di conformarsi alle indicazioni comunitarie ed in particolare al contenuto della direttiva n. 2000/78/CE, che impone agli Stati membri di adottare un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente da qualsiasi fattore di potenziale discriminazione, incluso quello dell'orientamento sessuale.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'interrogante, si rappresenta che l'auspicato rilancio della famiglia rientra negli obiettivi prioritari del programma di Governo.

Infatti, già nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 sono state previste forme di sostegno alla famiglia successivamente attuate con legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) che ha stanziato fondi destinati all'erogazione di mutui a tasso agevolato per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie e che ha previsto detrazioni per i figli a carico (maggiorate in caso di figli disabili).

Nel DPEF relativo agli anni 2003-2007, il sostegno alla famiglia viene perseguito con un apposito piano che verrà attuato attraverso un disegno di legge collegato alla finanziaria 2004 e finanziato con il Fondo Nazionale delle politiche sociali dove affluiranno maggiori risorse.

Il piano predispone una decisa politica di sostegno alla natalità attuata con una serie di misure tra cui l'applicazione di sgravi fiscali alle famiglie, l'erogazione di un assegno di 800 euro per ogni figlio nato, la previsione di «interventi» di accompagnamento per periodi determinati al fine di favorire la costituzione di nuove famiglie e l'adozione di misure che garantiscano l'assistenza anche economica per i figli disabili.

Né può trascurarsi che, fin dai primi mesi di questa legislatura, il Governo si è fatto carico di fornire alla famiglia un valido sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia con la predisposizione di un apposito disegno di legge che disciplina non solo gli asili nido di tipo tradizionale, ma anche nuove forme di servizi sperimentali quali gli asili-nido e i micro-nidi nei luoghi di lavoro, per il cui funzionamento già con l'articolo 91 dell'ultima finanziaria è stato istituito il Fondo di rotazione per gli asili-nido che prevede finanziamenti a tasso agevolato per gli imprenditori che intendano realizzare tali strutture nelle sedi di lavoro.

Il Ministro per le pari opportunità

PRESTIGIACOMO

(18 luglio 2003)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso:

che il problema della inflazione delle pensioni di invalidità INPS è ancora attuale, malgrado l'ultima modifica della definizione di invalidità, ex legge n. 222 del 1984 che ha, di fatto, abolito il fattore socio-economico nel riconoscimento della pensionabilità;

che i dati relativi all'andamento del contenzioso di invalidità e inabilità non possono essere valutati soltanto in relazione alla fase strettamente giudiziaria, ma vanno considerati anche tenendo conto della fase amministrativa di accertamento dei requisiti sanitari;

che una completa analisi del fenomeno deve, infatti, necessariamente tener conto di tutto l'iter amministrativo e giudiziale, al fine di individuare i punti critici e le eventuali disfunzioni che possono influire sull'esito finale in sede contenziosa;

che, per quanto riguarda i dati nazionali, si è registrato un netto calo del numero dei giudizi totali (che si è verificato in pochi anni), pas-

sato da 51.695 nel 1992 a 15.056 nel 2000. Nello stesso periodo si rileva che la percentuale di soccombenza è in netto aumento, essendo passata da una media del 35 per cento circa nel biennio 1992/93 ad una media del 43 per cento circa del quadriennio 1998/2001;

che nella regione Lazio il dato cumulativo del numero delle cause definite sfavorevolmente con sentenza si attesta sempre al di sopra della media nazionale, seppure di poco, con l'importante eccezione del 1999 in cui vi è un differenziale negativo di 9,5 punti percentuali. Nel corso del 2001 il dato medio è il 47,3 per cento, con un aumento tendenziale di 4,8 punti rispetto all'anno precedente;

che l'area di Roma, a confronto con la Regione, registra sempre percentuali di soccombenza elevate (nel '98 +4,8 per cento e '99 + 3,9 per cento), con eccezione per il 2000 (anno in cui si è registrato un differenziale negativo, ma solo di 1,9 punti percentuali). Il totale dei giudizi sfavorevoli - sempre superiore al 40 per cento - nel triennio 1998/2000 mostra un andamento discendente; tuttavia, nel corso dell'anno 2001, si è riscontrato un netto peggioramento nell'area metropolitana per Roma, per l'aumento delle cause sfavorevoli che si attesta come dato medio al 48,9 per cento (47,1 per le sole prestazioni *ex lege* n. 222 del 1984 sul totale di 1.138 cause definite, con un incremento di + 8,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente);

che vi è ancora oggi una quota di pratiche che fanno riferimento alla pensione di invalidità della normativa previgente, a distanza di ben 17 anni dalla sua cessazione (105 cause definite nel 2001 solo a Roma);

che, contrariamente alla logica che presupporrebbe un aggravamento e/o una sopravvenienza delle infermità invalidanti nelle more del lungo *iter* giudiziario, in tali casi sembrerebbe (stando alle statistiche disponibili) che non vi sia quasi mai lo spostamento della decorrenza della prestazione la quale, qualora venisse confermata, comporterebbe un notevole costo economico aggiuntivo per l'Istituto e la collettività;

che delle cause perse con differimento della decorrenza del beneficio pensionistico non sono state redatte statistiche in tutte le sedi della Regione; inoltre, vi sono delle oscillazioni nei dati, tanto del numero delle cause, quanto nelle percentuali di soccombenza, con un andamento stranamente divergente tra dato nazionale e dato regionale;

che la causa prevalente del suddetto andamento sfavorevole può essere indicata nella carenza di contraddittorio tra le parti, dovuta a disfunzioni di ordine vario riconducibili alla partecipazione dei medici INPS a tutte le varie fasi in cui si articola il contenzioso pensionistico;

che com'è noto, espletato l'*iter* amministrativo del ricorso al Comitato provinciale o trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione dello stesso (articolo 46 della legge n. 88 del 1989), può essere proposta l'azione dinanzi l'Autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile;

che il giudice di primo grado nelle cause previdenziali, come pure nell'eventuale fase successiva d'appello, di regola nomina un consulente tecnico (medico-legale) d'ufficio o CTU (in genere è un libero professio-

nista) il quale – come ausiliario del giudice – ha piena autonomia nel fissare il giorno, l'ora e il luogo ove intende convocare le parti (attore e convenuto) per l'inizio delle operazioni peritali, senza obbligo alcuno di concordarli con le stesse;

che la particolarità della procedura descritta determina alcuni punti critici che giova esaminare:

1) la grande dispersione degli studi privati dei CTU – sia nell'area metropolitana romana, che nei centri minori del territorio afferenti alle varie sedi provinciali e subprovinciali – che comporta notevoli difficoltà logistiche, spesso insormontabili, tali da impedire al medico INPS il raggiungimento in tempo utile per l'inizio delle operazioni, anche per l'evenienza di più operazioni peritali in luoghi diversi in orari ravvicinati e/o per la scelta di orari o giorni incompatibili;

2) lo scarso numero di avvocati INPS e di personale degli uffici legali in relazione alle competenze e all'ammontare delle controversie pendenti;

3) nell'ambito regionale, particolarmente gravosa risulta la situazione di Roma. Dal mese di febbraio dell'anno in corso tutto il contenzioso di invalidità e inabilità viene gestito in modo accentrato dall'Ufficio legale distrettuale, situato presso la sede della Provincia di Roma. L'accentramento dell'attività legale in questa materia ha comportato e sta comportando problemi organizzativi soprattutto legati alle necessità di raccordo tra la sede di Roma e le altre sedi sub-provinciali, ove sono state completate le fasi amministrative dell'accertamento sanitario;

che presso la Sezione Lavoro del Tribunale di primo grado operano ben 43 giudici, che effettuano 2 udienze alla settimana, con un'incidenza giornaliera di 15. A fronte di ciò, l'Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS ha attualmente in forza solo 9 avvocati, che si trovano ad affrontare almeno 20 studi legali patrocinanti contro l'Istituto, ciascuno con un numero di avvocati non inferiore a 5 e coadiuvati da numeroso personale ausiliario, fatto che comporta un evidente sfavorevole rapporto di forze, che rende prevedibile e in parte giustificabile l'esito sfavorevole sopra riferito. Di conseguenza si assiste alla pratica impossibilità dei legali sia di registrare in tempo la data e il luogo stabiliti dal CTU per l'inizio delle operazioni peritali, sia di controllare se le relazioni di consulenza siano depositate nei termini temporali previsti, per poter – nei casi sfavorevoli all'Istituto – far redigere – ove necessario – note tecniche controdeduttive a difesa, con eventuale richiesta di contraddittorio in udienza di fronte al magistrato;

che giova rimarcare la mancata o intempestiva comunicazione ai Centri medico-legali dell'inizio delle operazioni, dovuta alla ben nota carenza di personale ausiliario degli Uffici legali, nonché l'assenza di un'incentivazione dei medici da parte dell'Istituto, al fine di favorirne la partecipazione al contenzioso;

che il comportamento di alcuni CTU spesso provoca: mancata comunicazione dello spostamento di data delle operazioni peritali; omessa comunicazione al medico INPS delle conclusioni di consulenza, cioè del

giudizio medico-legale di invalidità o inabilità; omessa informativa al medico INPS delle risultanze degli accertamenti specialistici già concordati, con impossibilità alla verifica e all'inserimento di eventuali note a verbale ai sensi degli articoli 194 e 195 del codice di procedura civile; lo scarso tempo messo a disposizione per l'esame del singolo caso, con pratica impossibilità di effettuare non solo un'anamnesi completa, ma addirittura un esame obiettivo accurato ed esaustivo; l'abitudine di richiedere plurimi accertamenti specialistici - spesso inutili - che dilazionano i tempi del giudizio definitivo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative volte a sensibilizzare i Patronati sull'attivazione del riesame pre-contenzioso, rilanciando gli accordi già esistenti (protocollo d'intesa INPS-Patronati del 5 novembre 1993, in msg n. 35757 del 17 novembre 1993); ad ottenere una concentrazione delle visite peritali in apposite sedi (come già disposto dalla circolare INPS n. 225 del 2 novembre 1984) indicate dalla magistratura ed eventualmente messe a disposizione dell'Istituto e/o dei Patronati, sia per agevolare l'accesso dei periziandi, sia per garantire la partecipazione del CTP e permettere una puntuale difesa dell'Istituto nel rispetto del diritto al contraddittorio, stabilito dalla legge; a separare le cause previdenziali da quelle del lavoro, al fine di consentire ai legali dell'Istituto di presenziare alle udienze;

se non intenda assumere iniziative volte a potenziare le sinergie fra gli uffici legali e i centri medico-legali, attraverso la sistematica redazione e acquisizione dei pareri preliminari medico-legali in tutti i gradi di giudizio e a riorganizzare l'attività istituzionale della consulenza tecnica di parte INPS.

(4-02184)

(16 maggio 2002)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

L'INPS segue con attenzione la situazione del contenzioso e le sue ricadute sul bilancio dell'Ente. Infatti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2002, n. 50, è stato predisposto un piano di normalizzazione del contenzioso giudiziario con interventi che tengono conto sia delle criticità rilevate in alcune regioni (Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), sia della tipologia delle prestazioni erogate dall'Istituto.

Tra le linee di intervento immediato, è stata prevista una riorganizzazione completa degli Uffici legali anche attraverso il potenziamento del sistema informatico SISCO, che permetterà di aggiornare in tempo reale i dati amministrativi e anagrafici necessari per lo snellimento dei ricorsi; verrà potenziato anche l'organico degli Uffici legali, mediante l'immissione in servizio dei vincitori del concorso pubblico recentemente conclusosi.

Altro intervento avviato è quello relativo alla sottoscrizione di appositi accordi con gli Enti di Patronato al fine di impegnarli per la risoluzione delle controversie in fase pre-contenziosa per evitare il proliferare del fenomeno.

Inoltre, per quanto riguarda la situazione particolarmente difficile della Regione Lazio – ed in particolare dell'Area metropolitana di Roma – si fa presente che tale condizione deriva non solo dalla ridotta consistenza del numero di Avvocati che operano presso l'ufficio legale di Roma, ma anche dal generale sovraffollamento delle strutture giudiziarie dell'area di Roma.

Per sopperire, almeno in parte, a tali inconvenienti è stata avviata una procedura informatica che consente un monitoraggio costante e tempestivo del contenzioso ed un migliore coordinamento tra gli Uffici legali e sanitari.

Considerato che buona parte del contenzioso riguarda le controversie in materia di invalidità e inabilità è stata creata, presso l'ufficio legale della sede provinciale di Roma, una struttura operativa con il compito di coordinare tutta l'attività di partecipazione alle visite peritali disposte dai magistrati e per l'esame delle relazioni peritali dei Consulenti tecnici d'ufficio, proprio per accelerare l'iter dei procedimenti pendenti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

RIGONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il sig. Emidio Mosti, residente a Massa, quale figlio superstite ed erede del defunto sig. Usimberto Mosti, deportato in Germania nel 1944 ad opera delle forze armate tedesche di occupazione ed ivi costretto al lavoro in condizioni di schiavitù, aveva inoltrato una domanda di indennizzo alla Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro»;

che tale organismo, secondo la legge istitutiva emanata dalla Repubblica Federale Tedesca, provvede al pagamento degli indennizzi connessi alle deportazioni;

che, in data 9 aprile 2003, la Fondazione ha comunicato al richiedente che la domanda non può essere accolta in quanto la persona deportata era deceduta nel 1974, laddove la domanda avrebbe dovuto essere presentata da persona ancora in vita il 15 febbraio 1999, e ciò in base al Paragrafo 13, comma 1, della legge istitutiva della Fondazione;

che siffatta disposizione appare iniqua e lesiva dei diritti dei deportati, con palesi effetti discriminatori – privi di razionale giustificazione – tra chi era ancora in vita il 15 febbraio 1999 e chi era morto prima,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso la Repubblica Federale Tedesca per chiedere la revisione dell'attuale normativa al fine di

ammettere all'indennizzo tutti gli aventi diritto quali deportati, senza assurde distinzioni tra quanti siano morti prima o dopo una certa data.

(4-04725)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – Come evidenziato dal senatore interrogante, la legge tedesca istitutiva della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» prevede che l'indennizzo possa essere richiesto solo per persone ancora in vita al 15 febbraio 1999 (sezione 13, comma 1) data dell'annuncio da parte del cancelliere Schröder della decisione del Governo tedesco che promuove l'istituzione della Fondazione. Si tratta certamente di una condizione limitativa delle disposizioni relative alla concessione degli indennizzi che il legislatore tedesco ha deciso di adottare nell'autonomo esercizio dei suoi poteri.

In ogni caso, nell'applicazione di tale legge è stata data un'interpretazione non condivisibile laddove si è deciso di escludere gli ex Internati Militari Italiani dal novero dei beneficiari, assimilandoli ai prigionieri di guerra, categoria espressamente pretermessa. Da parte italiana è stata rappresentata alle Autorità tedesche la profonda delusione per tale decisione, che si è chiaramente deplorata perché ingiusta e non corroborata dai fatti.

Si ricorda infine che, per corrispondere alle giuste proteste di coloro che si sentono indebitamente esclusi dai benefici della legge tedesca, il Parlamento italiano sta attualmente esaminando alcuni progetti di legge a favore delle vittime italiane, militari e civili, del regime nazista. Tali progetti prevedono l'istituzione di un fondo aperto anche ai contributi di enti privati e pubblici stranieri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(17 luglio 2003)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Caprino Bergamasco (Bergamo) vede, ai sensi di legge, un Consiglio comunale composto, oltre che dal Sindaco, da otto consiglieri di maggioranza e da quattro consiglieri di minoranza;

durante il Consiglio comunale del 21/9/1999 i consiglieri di minoranza furono pubblicamente minacciati, tanto che il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 329 del 19/2/2002, ha condannato, ai sensi dell'art. 612 del codice penale, un esponente della maggioranza, che, rivolgendosi alla consigliera dott.ssa Giovanna Ceribelli, aveva esclamato: «ammazzala di botte a bastonate quella lì» e il Sindaco successivamente, aggiungendo impropri irripetibili, esclamava: «la deve smettere che è qui solo a rompere i c... da quattro anni»;

a fronte dei reiterati comportamenti inurbani e autoritari della maggioranza, in un clima di esasperate intimidazioni, non sarebbe permesso un sereno adempimento dei ruoli ai consiglieri di minoranza;

i consiglieri di minoranza, a fronte di questa inaccettabile situazione, hanno comunicato sia verbalmente che nelle dichiarazioni di voto, più e più volte, che in assenza di sostanziali atti concreti da parte della Giunta, tesi a stemperare la situazione stessa e a permettere alla minoranza di svolgere il proprio ruolo, non si sarebbero più presentati alle sedute consiliari;

in data 18 giugno 2002 la maggioranza procedeva in Consiglio comunale a cambiare i regolamenti inserendo un dispositivo che prevede la decadenza dopo tre assenze consecutive «ingiustificate» dal Consiglio comunale;

ignorando le posizioni adottate dai consiglieri di minoranza, la Giunta, avvalendosi della nuova norma citata, ha avviato coercitivamente in maniera più che arbitraria il provvedimento di decadenza per i consiglieri di minoranza,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire al fine di ripristinare legittimità e diritti nel Comune di Caprino Bergamasco, assicurando alle attuali minoranze, che si vorrebbe impunemente far decadere, l'esercizio del loro ruolo.

(4-04356)

(10 aprile 2003)

RISPOSTA. – In merito alla situazione di accesa conflittualità verificatasi all'interno del consiglio comunale di Caprino Bergamasco (Bergamo), risulta – sulla base di quanto riferito dall'Ufficio territoriale del governo di Bergamo – che i fatti esposti nel presente atto parlamentare si sono effettivamente verificati durante la seduta di quel Consiglio comunale del 21 settembre 1999. In quell'occasione, il consigliere di maggioranza Angelo Mazzotta aveva proferito frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo del Consigliere di minoranza Giovanna Cerebelli; per effetto della querela presentata da quest'ultima, il Mazzotta era stato poi condannato dal Tribunale di Bergamo al pagamento di una multa di euro 30,00 per il reato di cui all'articolo 612, comma 1, del codice penale.

Sempre nel corso della predetta seduta dell'Organo consiliare, pure il Sindaco avrebbe rivolto espressioni offensive nei confronti dell'esponente di minoranza: il procedimento penale aperto nei suoi confronti a seguito di querela sporta dalla Cerebelli è tuttora nella fase istruttoria.

Ad alimentare il clima non certo sereno all'interno del Consiglio comunale, è giunta la decisione, adottata il 18 giugno 2002, di modificare il regolamento del Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con l'introduzione di una nuova disposizione relativa alla decadenza dalla carica di consigliere al verificarsi di almeno tre assenze ingiustificate.

Successivamente, nel febbraio 2003, veniva avviata in seno al Consiglio la procedura di rimozione nei confronti di quattro consiglieri di minoranza, a causa delle loro numerose assenze ritenute ingiustificate. Dopodichè, nel corso della seduta consiliare del 27 marzo 2003, uno dei consiglieri di minoranza riferiva che le anzidette assenze erano riconducibili ad un mero atto politico di protesta. Peraltro, il Consiglio comunale, riunitosi il 15 maggio 2003, decideva per il reintegro di uno soltanto dei citati quattro consiglieri (tale Belometti), confermando la rimozione degli altri tre componenti il gruppo di minoranza.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale di Caprino Bergamasco rientrano nell'ambito dei poteri di autonomia riconosciuti all'Ente locale dal vigente ordinamento; quali atti amministrativi possono essere sottoposti all'impugnativa in sede giurisdizionale secondo i principi previsti dalla vigente legislazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(18 luglio 2003)

RUVOLO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Commissario straordinario dell'Ente INPS, con propria determinazione dell'8 aprile 2003, ha inserito la sede di Sciacca tra le direzioni sub-provinciali da declassare ad agenzie;

se tale iniziativa fosse attuata porterebbe ad un'inevitabile riduzione d'organico a livello locale costringendo ad una forzata mobilità il personale in organico a Sciacca;

i cittadini, con la soppressione di alcuni rilevanti servizi, sarebbero sottoposti loro malgrado ai conseguenti disagi nella fruizione degli stessi ed a continui spostamenti presso la sede INPS di Agrigento;

Sciacca è un punto di riferimento per una vasta area situata in una zona nevralgica tra le province di Agrigento e di Trapani;

nel 2002 l'organico ha subito un aumento del 10 per cento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda revocare la decisione di declassare la sede INPS di Sciacca in agenzia;

se non si intenda rendere note le motivazioni di tale decisione e se si sia tenuto conto del grave danno che si arrecherà allo sviluppo della suddetta area.

(4-04422)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto precisato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'INPS ha da tempo promosso una politica di decentramento territoriale, quale elemento di sviluppo strategico, allo scopo di rispondere alle esigenze di avvicinamento del servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.

A tal fine, sono state adottate molteplici iniziative che hanno portato ad una presenza capillare dell'Istituto sul territorio.

Peraltro, attualmente, alla luce delle limitazioni di ordine finanziario poste dalla legge finanziaria per il 2003, nonché in considerazione dei mutamenti socio-ambientali avvenuti negli ultimi anni e dei progressi della telematica, si è reso necessario ridisegnare il modello di decentramento territoriale, considerato anche il mutato assetto organizzativo dell'Ente, articolato sui nuovi canali di comunicazione, in un processo di delocalizzazione dell'offerta dei servizi.

Al momento, anche al fine di valutare la fattibilità del nuovo modello organizzativo di decentramento dell'Istituto, relativamente alle varie realtà locali, e vista la portata delle problematiche connesse, non si è concretizzata alcuna trasformazione delle direzioni subprovinciali, essendo stata sospesa la determinazione commissariale n. 477 dell'8 aprile 2003.

L'Istituto sta, infatti, elaborando una revisione del modello strategico di decentramento in relazione al riassetto logistico-funzionale delle Regioni, in modo da renderlo più coerente alle mutate esigenze dell'utenza.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

SALERNO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Avendo appreso dagli organi di informazione:

della notizia secondo la quale la FAS (Finiairport service), azienda che gestisce i servizi commerciali dell'aeroporto Sandro Pertini dal 1985, potrebbe cessare dallo scalo di Caselle;

che ciò sarebbe causato dalla decisione della Sagat di revocare l'appalto alla FAS con cinque anni di anticipo sulla scadenza contrattuale;

rilevato che, a causa della scelta dirigenziale della Sagat, 150 lavoratori dipendenti della FAS potrebbero rimanere senza lavoro nel momento in cui la medesima Sagat dovesse ufficializzare tale decisione,

si chiede di sapere:

quale sia l'esatta situazione e se corrisponda allo stato attuale, così come descritto in premessa;

se, in un eventuale passaggio di consegne, il mantenimento dell'attuale livello occupazionale sia stato posto come priorità inderogabile;

quali azioni il Governo intenda intraprendere per tutelare il posto di lavoro dei dipendenti della FAS, qualora la Sagat dovesse revocare l'appalto prima del tempo.

(4-02996)

(23 settembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dagli accertamenti svolti dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino, è emerso quanto segue.

La Società FAS ha stipulato, con la Società SAGAT, un contratto di subconcessione di aree presso l'aerostazione di Caselle per la gestione delle attività di ristorazione/bar, catering aereo, *duty free shop*, edicola, tabacchi, boutique, vendita di generi diversi a far data dal 27 marzo 1992.

La durata di tale contratto era stata fissata dalle parti in 9 anni (18 dicembre 1993-17 dicembre 2002).

Con quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza dei contratti vigenti, le parti, in considerazione della prevista abolizione del *duty free* intracomunitario, in data 20 ottobre 1998 hanno sottoscritto una scrittura privata, che prevede, innanzitutto, la conferma della precedente concessione, e, a far data dal 17 dicembre 2002, la rinuncia da parte della FAS al diritto di commercializzare in esclusiva una serie di prodotti e la realizzazione, entro il 31 dicembre 2001, di investimenti finalizzati all'apertura di nuove aree presso l'aerostazione.

A fronte di tale rinuncia la FAS ha ottenuto il prolungamento delle subconcessioni sino al 2007, nonché aree aggiuntive.

L'articolo 11 del predetto contratto alla lettera *b*) prevede la facoltà della SAGAT di risolvere il contratto alla data del 17 dicembre 2002 solo nel caso in cui la FAS, scaduto il termine del 31 dicembre 2001, pur avendo tempestivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni dalla SAGAT, non abbia ultimato gli interventi previsti per l'utilizzo delle nuove aree. Detta clausola non avrebbe trovato applicazione in caso di ritardi procedurali non dipendenti dalla volontà della FAS.

Con lettera del 13 dicembre 2000 la SAGAT ha comunicato alla FAS di avere in corso, presso i vigili del fuoco, la pratica per ottenere il nulla osta preventivo del progetto definitivo di ampliamento delle aree commerciali in argomento e che la prassi prevedeva che, dopo il nulla osta, il progetto dovesse essere presentato alla Direzione generale dell'Enac per la relativa approvazione.

Successivamente la FAS, con lettere del 14 marzo 2001 e 3 maggio 2001, sollecitava ma senza esito, la SAGAT al rilascio della suddetta autorizzazione per la redazione del progetto esecutivo.

È iniziato così un contenzioso tra le due società che si è concluso con risoluzione anticipata del contratto da parte della SAGAT, la quale ha avviato una gara di trattativa privata plurima volta al subconcessione a terzi delle aree già assegnate alla FAS.

In merito a detta risoluzione, la FAS ha presentato ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile presso il Tribunale civile di Torino, il quale con sentenza depositata in data 25 gennaio 2003 ha annullato le scelte SAGAT relative alla risoluzione anticipata del contratto con la

FAS ed all'avvio di una nuova trattativa privata plurima per la subconcessione a terzi delle aree già assegnate alla medesima.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(21 luglio 2003)

SALZANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

nella città di Celano (L'Aquila) la vivibilità dei residenti è messa a dura prova dai continui furti nelle abitazioni;

al controllo dei 110 kmq di territorio provvedono le 12 unità della locale stazione dei Carabinieri con l'ausilio di una sola pattuglia per turno, per un più capillare controllo del territorio e per assicurare alla giustizia gli autori dei furti, garantendo una vita serena ai residenti, è necessario l'incremento dell'organico della locale stazione dei Carabinieri ed ulteriori auto veloci in aggiunta all'esistente,

si chiede di sapere quali decisioni siano state adottate o intenda adottare il Governo per garantire ai residenti di Celano il diritto per una vita sicura nella loro città.

(4-04184)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che, secondo quanto riferito dalla Prefettura dell'Aquila e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di Celano non presenta, allo stato, obiettive ragioni di allarme.

I dati statistici forniti, riferiti al biennio 2001/2002, denotano, accanto ad un effettivo aumento del numero complessivo dei reati consumati (passati dai 146 del 2001 ai 194 del 2002, con un incremento del 32 per cento), un ancor più marcato aumento della percentuale dei reati di cui sono stati scoperti gli autori (75 nel 2001 e 112 nel 2002, con un incremento del 49 per cento), nonché delle persone denunciate in stato di libertà (70 nel 2001 e 147 nel 2002, con un incremento del 110%) e di quelle arrestate (5 nel 2001 e 10 nel 2002).

Nel biennio, la fattispecie di reato più ricorrente è costituita dai furti (31 casi nel 2001 e 49 nel 2002), i cui autori sono stati scoperti in 4 casi nel 2001 ed in 7 nel 2002.

Lo scorso anno non vi sono stati omicidi, attentati, né rapine o estorsioni, mentre sono stati scoperti i responsabili dei due casi di rapina ed estorsione verificatisi l'anno precedente.

Risponde al vero che la locale Stazione dei Carabinieri dispone di 12 unità di personale (3 ispettori, 3 sovrintendenti e 6 appuntati/carabinieri), 2 in più rispetto alla previsione organica, e di 2 automezzi (un fuoristrada

ed una utilitaria); la presenza sul territorio è peraltro garantita costantemente anche da pattuglie dei reparti speciali della Compagnia Carabinieri di Avezzano.

Tale dispositivo viene ritenuto, al momento, sufficiente, specie ove si tenga conto della esistenza di situazioni di maggiore criticità nella stessa ed in altre Regioni.

In ogni caso, nel 2002 vi è stato un sensibile incremento dei servizi di prevenzione svolti nel territorio di Celano, che sono stati 815 (erano stati 750 nel 2001).

Per completezza si soggiunge che il 22 marzo dello scorso anno è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Prefettura di L'Aquila e l'Amministrazione comunale, che consente una maggiore sinergia tra i due enti nell'azione di contrasto della delinquenza.

La collaborazione tra Amministrazione comunale di Celano e Forze dell'Ordine ha avuto un positivo riscontro anche nella attivazione di un sistema di video-sorveglianza nei punti nevralgici della cittadina, con la installazione, a cura dell'ente locale, di telecamere a circuito chiuso collegate con le sale operative del Commissariato di pubblica sicurezza e con la Compagnia dei Carabinieri di Avezzano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(17 luglio 2003)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

notizie di stampa riferiscono che il comune di Pontassieve, in provincia di Firenze, ha deciso di intitolare una strada al gappista Bruno Fanciullacci, autore dell'assassinio del filosofo Giovanni Gentile, avvenuto a Firenze il 15 aprile del 1944;

analoga decisione è stata presa dal Consiglio comunale di Firenze;

tali iniziative hanno destato polemiche nella provincia toscana,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i Beni culturali non valutino le decisioni della Giunta comunale di Pontassieve e del Consiglio comunale di Firenze un atto che, esaltando un'azione terroristica, sia gravemente lesivo del clima di concordia e di civiltà politica necessario a rafforzare la democrazia italiana;

se conseguentemente non si ritenga opportuno stigmatizzare la decisione dei due Comuni e promuovere le opportune iniziative per commemorare solennemente la figura di Gentile riparando alla grave offesa che ad essa è stata arrecata.

(4-04065)

(6 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alla questione prospettata dall'onorevole interrogante, da notizie avute dalla Prefettura – UTG di Firenze si riferisce che la decisione del Comune di Pontassieve di dedicare una strada a Bruno Fanciullacci e l'analoga decisione del Comune di Firenze di modificare la denominazione di una parte di un tratto di una arteria stradale conferendole il nome del Fanciullacci risponde all'intenzione delle due Amministrazioni comunali di ricordare un martire, medaglia d'oro della Resistenza, figura significativa della lotta di liberazione nella Toscana.

La decisione è stata assunta dai due Consigli Comunali in base alla motivazione che Bruno Fanciullacci è stato insignito della medaglia d'oro al valor militare per gli atti compiuti durante il periodo della Resistenza quando, dopo essere stato arrestato e ferito in più occasioni, è stato ucciso dalle SS mentre tentava di avvertire i suoi compagni di lotta del pericolo per la loro vita conseguente al ritrovamento, da parte delle truppe naziste, di documenti compromettenti.

D'altra parte, da quanto riferito in particolare dall'Amministrazione comunale di Pontassieve, l'implicazione dello stesso Fanciullacci nell'omicidio del filosofo Giovanni Gentile e i connessi profili di responsabilità apparirebbero assai controversi.

Valutate quindi le motivazioni addotte dai Comuni interessati, nel pieno rispetto della sfera di autonomia oggi riconosciuta all'Ente Locale, non si ritiene che possa esercitarsi da parte del Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, alcun intervento nel senso invocato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(18 luglio 2003)

SODANO Calogero. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere se sia a conoscenza della situazione degli indebiti pensionistici in provincia di Agrigento che ha determinato a circa 3000 pensionati INPS rilevanti trattenute sulle pensioni al minimo. Le somme, per cui si chiede la restituzione, sono state percepite in buona fede e hanno soddisfatto bisogni primari.

Si chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno modificare con decreto del Governo l'art. 38 della legge 488/2001, al fine di esonerare i pensionati dalla restituzione delle somme indebitamente percepite.

(4-04260)

(1° aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si evidenzia la situazione venutasi a creare a seguito dell'invio, da parte dell'INPS, di lettere di contestazione di indebiti pensionistici,

si fa presente che all'operazione di recupero è stata data ampia pubblicità e si è proceduto in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Con una serie di circolari, l'INPS ha provveduto ad illustrare le modalità delle operazioni di verifica della situazione reddituale dei soggetti percettori di pensioni erogate dall'Istituto in primo luogo, relativamente agli anni 1996/1997/1998 (si veda la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 259/1999 e la circolare INPS n. 193/1999) e, in secondo luogo, relativamente agli anni 1999/2000/2001 (si veda la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 78/2001 e le circolari INPS n. 69/2001, n. 145/2001 n. 159/2002).

Tali operazioni sono state compiute nel rispetto non solo delle disposizioni di cui all'art. 38, commi 7, 8 e 9, della legge n. 488/2001, e di quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 412/1991.

La disciplina del recupero credito è infatti, regolamentata, in via principale, dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Tale norma detta disposizioni in materia di «recupero di indebiti pensionistici contestati dall'INPS», è applicabile a tutti gli indebiti pensionistici contestati successivamente all'entrata in vigore della disposizione stessa ed è da considerare di carattere innovativo rispetto alla precedente normativa regolamentata dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Corte Costituzionale-Sent. n. 39/1993).

L'art. 13 della legge n. 412/91 riguarda tutti gli indebiti che sono stati conteggiati su pensioni erogate dall'INPS nel caso in cui l'Istituto, in sede di controllo, abbia verificato la sussistenza di un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e che costituisca vizio inficiante il provvedimento di calcolo e di erogazione della pensione in relazione al «quantum debeatur» e sempre che l'indebita percezione non sia dovuta a dolo dell'interessato.

Tale disposizione non riguarda, invece, i casi in cui gli indebiti sorgano in conseguenza di omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'istituto.

In tali casi, infatti, manca il presupposto dell'errore imputabile all'Istituto e, conseguentemente, si può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale e nonostante la buona fede del soggetto percettore di pensione alla stregua di quanto previsto, in caso di dolo dell'interessato (Corte Costituzionale-sent. n. 39/1993, circolare INPS n. 107/1993).

In tale contesto normativo si inseriscono le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 38 della legge n. 488/2001, in base alle quali opera un'ulteriore sanatoria relativamente alle fattispecie in essi contemplate e ciò a prescindere dalla buona o mala fede dei soggetti percettori delle prestazioni pensionistiche.

In attuazione di tali disposizioni l'INPS ha disposto l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001 per la quota di indebito relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 2001 e l'applicazione dell'art. 13 della legge 412/1991 per la quota di indebito relativa a periodi

successivi al 31 dicembre 2000 (circolare INPS n. 159 del 23 ottobre 2002).

Soggetti destinatari di tali disposizioni sono coloro che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS per periodi anteriori al 1° gennaio 2001.

Nei confronti di tali soggetti non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.236,31 (sanatoria totale).

Qualora costoro siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a euro 8.236,31, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso (sanatoria parziale).

Da ultimo si rappresenta che, il Commissario Straordinario dell'INPS, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS, ha dettato disposizioni per rendere più flessibili le modalità di recupero degli indebiti, ripartendo le somme dovute in 24 rate anche per gli importi inferiori al limite massimo recuperabile (Messaggio INPS n. 121 del 10 aprile 2003).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(17 luglio 2003)

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

organi di stampa hanno riportato la notizia che il Ministero del lavoro avrebbe disdetto la convenzione con la banca dati on-line sulle tossicodipendenze del Gruppo Abele, diretto da don Luigi Ciotti;

considerato che contestualmente il Ministro dell'istruzione ha negato il riconoscimento di ente di formazione all'Associazione «Libera contro le mafie», guidata da don Ciotti,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia della disdetta della convenzione con la banca dati del Gruppo Abele;

se non sia in atto il tentativo di privare le associazioni non gradite al Governo dei finanziamenti necessari per proseguire i loro obiettivi.

(4-01583)

(2 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che la Convenzione sul servizio Bibliotox, la cui gestione era stata affidata per il 2001 al Gruppo Abele, non è stata rinnovata per il 2002.

Ciò nel quadro di un più generale riassetto dell'attività amministrativa, che ha comportato la risoluzione ovvero il mancato rinnovo di tutte le convenzioni con gli enti, sia pubblici che privati, incaricati a vario titolo dello svolgimento di attività istituzionali che sono state riportate nell'ambito della Direzione generale competente di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SESTINI

(21 luglio 2003)

SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che gli invalidi civili hanno da tempo sottoposto all'attenzione del Governo alcuni problemi e tra questi la piena applicazione della legge di riforma del collocamento obbligatorio al lavoro, l'adozione dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi sociali previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e l'aumento, nell'arco di tre anni, delle pensioni il cui importo è ancora di 218,65 euro mensili;

che, in particolare, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili nel mese scorso si è incontrata con alcuni rappresentanti del Governo sollecitando concrete risposte alle legittime richieste;

che l'Associazione in questione ha programmato per il 27 novembre 2002 una manifestazione di protesta in piazza Santi Apostoli a Roma,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-03382)

(20 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'incremento delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti pensionistici ordinari, per l'assegno sociale e per la pensione sociale, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro mensili, è stato generalmente introdotto in favore di soggetti in possesso del requisito di età anagrafica pari o superiore a settanta anni, ridotti in presenza di annualità di contribuzione.

La medesima previsione è stata opportunamente corretta, relativamente all'individuazione dell'età anagrafica cui è vincolato il beneficio, in favore degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, per i quali è stato disposto l'abbattimento a sessanta anni del requisito anagrafico.

La *ratio* della disposizione è chiaramente quella di tutelare situazioni di *handicap* grave, che pongono il soggetto in condizione di dover usufruire con maggior frequenza di ausili sanitari, assistenziali o comunque di sostegno per la normale conduzione di vita, e si configura come ulte-

riore misura di protezione, logicamente ponderata in funzione delle necessità di contenere la spesa previdenziale.

Si è trattato, quindi, di un primo, significativo intervento diretto a potenziare gli esistenti strumenti di tutela per i casi di maggior emergenza sociale.

Il Governo, peraltro, intende proseguire la propria azione sul tema del riordino delle prestazioni economiche in favore dei cittadini disabili, e ciò in occasione dell'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, relativa al riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

In particolare la citata delega prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottati uno o più decreti legislativi, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 24 della legge n. 388 del 2000 e, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti ai soggetti affetti da minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, secondo i parametri indicati dalla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Per quanto riguarda, poi l'applicazione della legge di riforma del Collocamento obbligatorio, si precisa quanto segue.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 21 della legge n. 68/99, ha presentato al Parlamento la prevista Relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 68/99, elaborata sulla base delle informazioni che le Regioni, annualmente, sono tenute ad inviare al Ministero.

Il documento predisposto evidenzia, in linea generale, la corretta applicazione della nuova disciplina, in aderenza al moderno principio del collocamento mirato; ciò è avvalorato dalla crescita netta degli avviamenti effettuati attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni di inserimento, istituto privilegiato dalla legge di riforma per la sua adattabilità alle situazioni più diversificate in funzione della capacità globale del disabile e delle specificità organizzative del datore di lavoro.

Isolate anomalie di funzionamento sono riconducibili a problematiche di natura amministrativo-organizzativa in alcuni ambiti territoriali (particolarmente nel Sud del Paese), determinate dal passaggio al nuovo collocamento decentrato.

Per completezza si rappresenta che l'attività relativa al collocamento obbligatorio è gestita dai competenti servizi provinciali, i quali hanno l'obbligo di segnalare all'organo ispettivo l'eventuale mancato rispetto degli obblighi o degli altri adempimenti previsti dalla legge n. 68/99.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

STANISCI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso che:

la legge di riforma del collocamento obbligatorio al lavoro, emanata da ben tre anni, non ha trovato piena applicazione perché la Pubblica Amministrazione non ha ancora provveduto ai previsti adempimenti e non ha adottato i rimedi necessari nei confronti dei datori di lavoro, in perenne opposizione;

la legge n. 328 dell'8 novembre 2000, che prevede i provvedimenti necessari in materia di attuazione degli interventi sociali, di fatto, non è stata adottata, mentre gli invalidi civili sono esclusi anche dalla maggiorazione delle pensioni fino alla concorrenza di 516,46 euro (pari al milione di vecchie lire) annunciati nel programma di Governo;

l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili ha rivolto precise richieste, nel corso di un incontro con il Governo, a cui non c'è stata alcuna risposta, nemmeno per la parte riguardante la risoluzione graduale;

infatti l'Associazione ha proposto che il problema dell'aumento delle pensioni venga risolto nell'arco di tre anni;

per questo, dal momento che nemmeno alla disponibilità dell'Associazione è stata data alcuna risposta, sono state programmate delle manifestazioni di protesta, la prima delle quali per il 27 novembre in piazza SS.Apostoli a Roma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

come intenda intervenire per sanare una situazione di grave disagio sociale, ed entro quali tempi;

se e a quali capitoli del bilancio dello Stato intenda attingere per risolvere in via definitiva la vertenza con gli invalidi;

se non ritenga che si debba intervenire in sede di discussione della legge finanziaria per prevedere capitoli di spesa specifici, con la dovuta attenzione ad una categoria che ha bisogno di sostegno e di attenzione da parte dello Stato.

(4-03401)

(21 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'incremento delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti pensionistici ordinari, per l'assegno sociale e per la pensione sociale, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro mensili, è stato generalmente introdotto in favore di soggetti in possesso del requisito di età anagrafica pari o superiore a settanta anni, ridotti in presenza di annualità di contribuzione.

La medesima previsione è stata opportunamente corretta, relativamente all'individuazione dell'età anagrafica cui è vincolato il beneficio, in favore degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, per i quali è stato disposto l'abbattimento a sessanta anni del requisito anagrafico.

La *ratio* della disposizione è chiaramente quella di tutelare situazioni di *handicap* grave, che pongono il soggetto in condizione di dover usufruire con maggior frequenza di ausili sanitari, assistenziali o comunque di sostegno per la normale conduzione di vita, e si configura come ulteriore misura di protezione, logicamente ponderata in funzione delle necessità di contenere la spesa previdenziale.

Si è trattato, quindi, di un primo, significativo intervento diretto a potenziare gli esistenti strumenti di tutela per i casi di maggior emergenza sociale.

Il Governo, peraltro, intende proseguire la propria azione sul tema del riordino delle prestazioni economiche in favore dei cittadini disabili e ciò in occasione dell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, relativa al riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

In particolare la citata delega prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottati uno o più decreti legislativi, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 24 della legge n. 388 del 2000 e, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti ai soggetti affetti da minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, secondo i parametri indicati dalla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Per quanto riguarda, poi, l'applicazione della legge di riforma del Collocamento obbligatorio, si precisa quanto segue.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 21 della legge n. 68/99, ha presentato al Parlamento la prevista Relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 68/99, elaborata sulla base delle informazioni che le Regioni, annualmente, sono tenute ad inviare al Ministero.

Il documento predisposto evidenzia, in linea generale, la corretta applicazione della nuova disciplina, in aderenza al moderno principio del collocamento mirato; ciò è avvalorato dalla crescita netta degli avviamenti effettuati attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni di inserimento, istituto privilegiato dalla legge di riforma per la sua adattabilità alle situazioni più diversificate, in funzione della capacità globale del disabile e delle specificità organizzative del datore di lavoro.

Isolate anomalie di funzionamento sono riconducibili a problematiche di natura amministrativo-organizzativa in alcuni ambiti territoriali (particolarmente nel Sud del Paese), determinate dal passaggio al nuovo collocamento decentrato.

Per completezza si rappresenta che l'attività relativa al collocamento obbligatorio è gestita dai competenti servizi provinciali, i quali hanno

l'obbligo di segnalare all'organo ispettivo l'eventuale mancato rispetto degli obblighi o degli altri adempimenti previsti dalla legge n. 68/99.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

STANISCI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

una tromba d'aria di potenza devastante si è abbattuta domenica 29 giugno su tutta la provincia di Brindisi;

sul litorale da Fasano a Brindisi è stato accertato che il vento ha divelto numerosi pannelli solari ed ha danneggiato e scoperchiato molte villette;

la zona più danneggiata risulta essere quella di Brindisi, dove sono cadute molte impalcature – tra cui quella della colonna romana –, insegne di negozi e sono state scoperchiate una decina di capannoni della zona industriale;

in tutti i quartieri della città sono caduti alberi, nel porto tre navi hanno rotto gli ormeggi, le numerose aziende che esponevano i loro prodotti in una fiera cittadina hanno perso le strutture e la merce esposta;

intere piantagioni di vigneti, compresa quella di cui si occupa la comunità di recupero Emmanuel, e vasti campi di pomodori ed ortaggi sono stati letteralmente distrutti. Tutto ciò aggrava la già precaria situazione dell'agricoltura, compromessa in quest'ultimo periodo dalla calura estiva che pone in stato d'allarme gli agricoltori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si debba procedere con la massima urgenza ad un monitoraggio del territorio per quantificare in tempo reale i danni subiti sia dagli operatori agricoli sia dai cittadini colpiti dal ciclone nelle loro proprietà;

se non ritengano necessario prevedere risarcimenti per quanti hanno subito danni dalla furia devastante del ciclone che ha sconvolto diversi centri della provincia di Brindisi.

(4-04859)

(1° luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla tromba d'aria che il 29 giugno 2003 si è abbattuta sul territorio della provincia di Brindisi, si fa presente che gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale potranno essere attivati qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni non inferiori al 35 per cento sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite.

Al momento la regione Puglia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento sul Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità di legge, il Ministero provvederà tempestivamente ad istruire la pratica per l'emissione del decreto di declaratoria dello stato di calamità.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(21 luglio 2003)

VERALDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'Associazione di Volontari per la protezione civile, tutela ambientale e della salute «Ararat» di Gagliato (Catanzaro) è stata oggetto di atti delittuosi aventi chiara finalità intimidatoria;

che, invero, nella notte del 12 dicembre scorso la sede dell'Associazione è stata violata da ignoti che hanno rubato il computer ivi custodito;

che nella notte del 23 dicembre scorso ignoti vandali hanno distrutto gli alberi di Natale allestiti dai volontari suddetti nella piazzetta Vitale di Gagliato;

che, infine, nella notte di San Silvestro contro l'auto dell'Associazione, parcheggiata nelle vicinanze della sede sociale, sono stati esplosi tre colpi di pistola con conseguenti danni alla carrozzeria;

che tutte queste azioni criminose hanno destato nella cittadinanza forte preoccupazione, tanto più perché rivolte contro giovani che impegnano la loro vita in opere di solidarietà a favore di deboli e diseredati, si chiede di conoscere:

se le forze di polizia siano state attivate per scoprire i colpevoli e per impedire ulteriori attentati contro la benemerita Associazione;

quale esito abbiano conseguito le relative indagini.

(4-03680)

(22 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica, sulla base degli elementi forniti dal Prefetto di Catanzaro, che sono tuttora in corso le indagini relative agli episodi evocati nell'atto di sindacato ispettivo.

In particolare, nella notte del 12 dicembre scorso, ignoti sono penetrati all'interno della sede dell'associazione Protezione civile di Gagliato (Catanzaro) sottraendo un computer. La notte del 23 dicembre successivo sono stati recisi gli alberi allestiti in una piazza locale dai volontari di detta associazione, in occasione delle festività natalizie. Il 1° gennaio di quest'anno sono stati esplosi, da persone non ancora identificate, alcuni colpi d'arma da fuoco contro l'autovettura di proprietà dell'associazione e in uso al Vice Presidente e contro la porta di un garage, di proprietà di un pensionato, presso il quale la vettura era parcheggiata.

Gli interessati, nell'immediatezza dei fatti, hanno dichiarato di non avere mai subito minacce o richieste estorsive. Nel corso del sopralluogo effettuato sono stati rinvenuti quattro bossoli di pistola calibro 32 e due bossoli calibro 7,65.

A seguito di tali episodi è stata intensificata l'attività di vigilanza da parte delle Forze di Polizia nei confronti della sede dell'Associazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 luglio 2003)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Commissario Straordinario dell'Inps, avv. Gian Paolo Sassi, ha disposto, con determinazione n. 447 dell'8 aprile 2003, avente per oggetto «Decentramento territoriale dei servizi – Attività 2003», la trasformazione in Agenzia della Direzione Subprovinciale Inps di Sulmona (L'Aquila), da realizzarsi entro il 31 dicembre 2003;

tale declassamento comporterebbe la perdita della dirigenza, degli uffici legali, di servizi essenziali per l'utenza, per complessive quaranta unità lavorative, sulle settanta attualmente in servizio nella Direzione Subprovinciale di Sulmona;

il provvedimento è stato aspramente criticato dalle forze sindacali, politiche e sociali di Sulmona e della Valle Peligna, a causa dei disagi che arrecherebbe ai cittadini ed agli utenti della direzione stessa, che si vedrebbero costretti ad espletare pratiche indispensabili recandosi presso la Direzione Provinciale di L'Aquila, ad oltre 100 km. di distanza;

il Commissario Straordinario ha momentaneamente congelato l'applicazione della determinazione n. 447;

il ruolo e l'importanza per l'intera Valle Peligna della città di Sulmona, candidata autorevole all'elevazione al rango di provincia fin dai primi anni Ottanta ed attualmente capofila delle autonomie locali che aspirano a vedersi riconosciuto lo *status* di capoluogo, costituiscono un motivo ineludibile nella valutazione dei provvedimenti di ridimensionamento degli Uffici periferici, insieme al sempre più necessario decentramento amministrativo, cardine della devoluzione, portata avanti convintamente dal Governo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire presso il Commissario Straordinario dell'Inps, avv. Gian Paolo Sassi, affinché sia definitivamente accantonata l'ipotesi di trasformazione della Direzione Subprovinciale di Sulmona in Agenzia;

quali iniziative si intenda assumere per rendere effettivo il principio del decentramento amministrativo e della devoluzione.

(4-04476)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

La trasformazione in Agenzie delle direzioni subprovinciali dell'Istituto rientra nella politica di decentramento territoriale che l'INPS sta attuando allo scopo di ottimizzare il servizio rendendolo più vicino alle esigenze dell'utenza, migliorando l'assetto organizzativo nel suo complesso.

Tale iniziativa si è resa ancor più opportuna in considerazione dei mutamenti socio-ambientali avvenuti negli ultimi anni e dell'evoluzione della telematica, che ha comportato un mutato assetto organizzativo, orientato su nuovi canali di comunicazione, più vicini alla portata dei cittadini. Occorre, altresì, ribadire il quadro economico-finanziario in cui l'Istituto ha dovuto muoversi, compatibilmente con le limitate risorse disponibili secondo quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2003.

Il piano di decentramento si ispira ad una logica di miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi e ad una metodologia di valutazione costi-benefici.

Da un lato devono essere considerati i benefici sociali ed il livello di soddisfazione delle attese di servizio da parte dei cittadini e delle aziende, in termini di tempestività e qualità del servizio, oltre che di accessibilità alle strutture, dall'altro occorre comparare i costi connessi alla definizione del nuovo assetto del decentramento.

Il modello di decentramento dei servizi che l'Istituto, nel quadro della sua autonomia organizzativa, ha ritenuto di adottare, va, in ogni caso, opportunamente calibrato nella sua fattibilità, con interventi diversificati sulle varie realtà locali, in considerazione della portata delle problematiche, incluse quelle relative all'occupazione ed al dimensionamento amministrativo delle sedi, che emergono dalla sua applicazione.

Per tali considerazioni al momento non si è concretizzata alcuna trasformazione in Agenzie delle Direzioni subprovinciali coinvolte nel progetto di decentramento e la determinazione cui si fa riferimento nell'interrogazione è stata sospesa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 luglio 2003)

ZAVOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere se sia a conoscenza delle conseguenze che sono derivate dall'applicazione della circolare dell'11 aprile 2001, con cui il Ministero dell'interno ha ordinato alle prefetture di sospendere, per i successivi due anni, le pratiche volte all'assunzione in locazione di stabili da adibire a caserme dei Carabinieri e Polizia di Stato, sfociate di fatto nella necessità di ubicazione del presidio dell'Arma dei Carabinieri di Rimini in un locale non conforme alle seguenti norme di legge:

legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni;
decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989;

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 24);
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
recanti norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati;
decreto legislativo n. 626 del 1996 e successive modificazioni, d'attuazione della direttiva n. 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

legge n. 46 del 1990 recante norme per la sicurezza degli impianti.

Considerata la situazione di illegale collocazione dei suddetti uffici e la contemporanea impossibilità dell'amministrazione comunale di Rimini di far fronte agli oneri per realizzare uno stabile conforme alle esigenze di legge, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro dell'interno intenda prendere in esame la proposta avanzata dall'amministrazione comunale di stipulare una convenzione per costruire e gestire, in concessione, lo stabile, sulla base dell'acquisizione, da parte del Ministero dell'interno, dell'impegno a stipulare il relativo contratto di locazione.

Ciò in rapporto alla indifferibile e urgente necessità di assicurare condizioni di corretta e piena operatività di un servizio di pubblica utilità, esercitato dalla locale caserma dei Carabinieri, diversamente non garantibile.

(4-02060)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che la circolare ministeriale dell'aprile 2001, in materia di locazione di immobili per la Polizia di Stato e per l'Arma dei Carabinieri, è stata diramata per fronteggiare indifferibili esigenze di contenimento della spesa per l'accasermamento delle Forze di Polizia, in presenza di una forte esposizione debitoria dell'Amministrazione, sia nei confronti dei locatori pubblici e privati, che degli Uffici territoriali del Governo in conseguenza di anticipazioni non rimborsate, disposte dai Governi precedenti a quello in carica, nonché della assoluta insufficienza degli stanziamenti di bilancio.

Tale situazione ha reso necessario l'avvio immediato di un programma di ripianamento del debito su più annualità, con la sospensione, per un biennio, di tutte le iniziative concernenti trasferimenti di sede degli Uffici delle due Forze di Polizia comportanti aggravii di spesa.

Dal provvedimento sono state escluse solo situazioni del tutto eccezionali, che presentavano caratteri di immediata e non procrastinabile urgenza, nonché i casi nei quali Enti locali avessero messo a disposizione propri immobili in comodato d'uso gratuito per almeno due anni.

La vigenza della circolare è stata confermata a tempo indeterminato, fino a nuove e diverse disposizioni, con una ulteriore direttiva del 27 settembre 2002, risultando ancora una marcata situazione debitoria dell'Amministrazione dell'Interno.

Il 12 febbraio scorso è stata diramata una ulteriore circolare che, nel confermare di nuovo le prescrizioni e le limitazioni contenute nelle due precedenti, ha fornito alcuni chiarimenti, particolarmente in ordine alle eccezioni consentite, ed ha segnalato la opportunità di una attenta verifica, da condurre localmente, della possibilità di soluzioni alternative all'acquisizione in locazione di nuovi immobili, quale l'eventuale utilizzo di beni demaniali presenti sul territorio, l'accorpamento di Reparti o la stipula di accordi con amministrazioni locali o regionali.

Sull'argomento è intervenuto il 4 giugno scorso, alla Camera dei deputati, il Ministro dell'interno rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'On.le Del Bono; nell'occasione, il Ministro ha fornito anche alcuni dati relativi al fabbisogno occorrente ed alla situazione debitoria dell'Amministrazione dell'Interno che, alla fine dello scorso anno, superava i 430 milioni di euro nei confronti di enti e privati proprietari degli immobili locati.

Per quanto concerne, in particolare, la Stazione dei Carabinieri cui l'atto di sindacato ispettivo parlamentare fa riferimento, essa è stata individuata dallo stesso Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dalla Prefettura di Rimini in quella di Morciano di Romagna, ubicata in uno stabile locato da privati.

Si tratta, effettivamente, di un immobile in mediocre stato d'uso ed inadeguato alle esigenze della Stazione, tanto più dopo che, nel 2001, il Comando Generale dell'Arma ne ha disposto l'elevazione a Stazione «Media», potenziandone l'organico.

Nel 2001 la Prefettura di Rimini ha disposto una perizia tecnica sullo stato dell'immobile, che è risultato agibile, pur essendo stati rilevati problemi alla struttura portante dovuti a carenze di manutenzione.

Lo stesso Comando Generale ha comunque assicurato che l'edificio è conforme alle normative vigenti, ad eccezione di quelle che impongono l'eliminazione delle «barriere architettoniche».

L'Amministrazione comunale di Marciano di Romagna si è offerta di realizzare una nuova e confacente caserma in un'area già individuata ed acquisita dalla stessa Amministrazione, che ha curato la progettazione dell'immobile secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici dell'Arma dei Carabinieri.

Il 9 dicembre scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno ha comunicato il suo parere favorevole alla costruzione della nuova sede ed è in attesa di ricevere il parere di congruità dell'Ufficio tecnico erariale circa il relativo canone annuo di locazione, nonché di conoscere i tempi prevedibili di realizzazione dello stabile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 luglio 2003)

